AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Autostrade Meridionali S.p.A.
il 25 febbraio 2021

1. DEFINIZIONI 4
2. PREMESSA....6
3. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. 6
4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 7
4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti 7
4.2 I reati previsti dal Decreto....8
4.3 I reati commessi all'estero 9
4.4 I reati tentati 9
4.5 Il procedimento di accertamento dell'illecito 10
4.6 Le sanzioni previste dal Decreto 10
4.7 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato....12
5. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 14
6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A. 16
6.1 Finalità del Modello 16
6.2 Destinatari del Modello....17
6.3 Aggiornamento del Modello....18
6.4 Il percorso di costruzione e aggiornamento del Modello 19
6.5 Struttura del Modello di Autostrade Meridionali S.p.A. 20
6.6 I documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello 21
6.7 Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari 22
7. IL CONTESTO AZIENDALE....23
7.1 Il modello di *governance* 23
7.2 Il sistema organizzativo 24
7.3 Il sistema di deleghe e procure....24
7.4 Il sistema normativo interno....25
7.5 Il sistema di controllo....26
7.6 Attività affidate in *outsourcing*....26
8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 27
8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 27
8.2 Il sistema di monitoraggio della salute e sicurezza sul lavoro 29
9. ORGANISMO DI VIGILANZA 29
9.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza 29
9.2 Nomina 29
9.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza....30
9.4 Durata e revoca....31
9.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza 31
9.6 Reporting verso gli Organi Sociali 33
9.7 Regolamento di funzionamento dell'OdV....34
9.8 Rapporti tra l'OdV, il Collegio Sindacale e il Responsabile Anticorruzione....34
10. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 34
10.1 Flussi informativi *ad hoc* e periodici verso l'Organismo di Vigilanza 34
10.2 Segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello (cd. Segnalazioni 231)....37
11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO....39

11.1 La comunicazione del Modello 39
11.2 Formazione del Personale 40
11.3 Informativa ai Destinatari terzi 40

12. SISTEMA DISCIPLINARE 40

12.1 Condotte rilevanti 41
12.2 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 42
12.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai) 43
12.4 Sanzioni nei confronti dei Destinatari terzi 44
12.5 Procedimento di istruttoria 44

1. DEFINIZIONI

SAM o Società	Autostrade Meridionali S.p.A.
Gruppo Atlantia	Atlantia S.p.A. e relative società controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma, Codice Civile
Decreto o D.Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni
Modello o Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo Atlantia adottato da SAM in data 09 ottobre 2008 e successivamente aggiornato, che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società fa costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
***Ethic Officer-Team* Segnalazioni Gruppo ASPI**	L'*Ethics Officer-Team* Segnalazioni Gruppo ASPI è l'organismo collegiale responsabile del processo di gestione delle segnalazioni nell'ambito del Gruppo Autostrade per l'Italia. Si compone di: Direttore *Internal Audit, Human Capital and Organization Director,* Direttore Centrale Legale, *Chief Financial Officer*, Direttore *Risk*, *Compliance and Quality* e Responsabile Anticorruzione di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Coordinatore (*dell'Ethics Officer-Team Segnalazioni Gruppo ASPI*)	Direttore *Internal Audit*, che governa *end-to-end* il processo di gestione delle segnalazioni, dalla loro ricezione alla chiusura dell'istruttoria. Ha titolo di rappresentare - in caso di necessità - il Team in occasione degli incontri con gli Organi di Amministrazione, Gestione e Controllo
Procedura Gestione delle Segnalazioni	La procedura Gestione delle Segnalazioni, che descrive tutti i canali di comunicazione verso l'Ethics Officer-Team Segnalazioni Gruppo ASPI, l'Organismo di Vigilanza e gli altri attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Responsabile Anticorruzione, Tax Risk Officer, Dirigente Preposto, ecc.), per l'inoltro delle segnalazioni da parte di chiunque sia venuto a conoscenza di presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello o del Codice Etico.

Segnalazione 231	Segnalazione avente per oggetto fatti che si ritenga possano essere: condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; violazioni del Modello 231. La segnalazione 231 è considerata tale (i) se il segnalante qualifica la segnalazione come segnalazione 231 ovvero richiama nel contenuto della segnalazione il D.Lgs. 231/2001, oppure (ii) se il contenuto della segnalazione riguarda condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231
Reati o reati presupposto	Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
Aree a rischio reato o aree a rischio	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 231/2001)
Organi Sociali	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di SAM
Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto: *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*.
Soggetti Subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto: *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (ovvero i Soggetti Apicali)
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
Protocolli	Complesso delle norme aziendali, quali procedure, norme operative, manuali, modulistica e comunicati al personale

2. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

SAM – da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

3. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

Autostrade Meridionali S.p.A. è stata costituita il 21 maggio 1925 ed ha come scopo principale la gestione in concessione dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. La Società è controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A. (Gruppo Atlantia) ed è quotata sul listino di Borsa Italiana, dove è presente nell'indice FTSE Italia Small Cap.

SAM svolge le seguenti attività:

a) progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada Napoli-Salerno, ad essa già assentita in concessione;
b) promozione, progettazione, costruzione ed esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;
c) partecipazione in enti aventi fini analoghi.

Inoltre, rientra nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione in regime di concessione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate agli interscambi con sistemi di trasporto collettivo, di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale le attività di seguito indicate:

1. le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti dell'autostrada e delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, assentite in concessione;
2. la gestione dell'autostrada stessa, lo sfruttamento dei relativi diritti di pedaggio, sia direttamente che per concessioni, sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede autostradale, sue pertinenze ed accessori;
3. la gestione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo, sia direttamente che per concessioni sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle dette aree con le loro pertinenze ed accessori;

4. in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4° della legge 30 aprile 1999 n. 136.

Si ricorda che la vigente Convenzione Unica sottoscritta con l'ANAS è scaduta il 31 dicembre 2012. Il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prescritto alla Società di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previste in Convenzione con il Concedente, nelle more del perfezionamento del subentro nella Concessione della A3 Napoli-Salerno del nuovo concessionario. La prosecuzione della gestione della tratta autostradale è correlata all'aggiudicazione in capo a SAM di una nuova concessione.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico sia delle persone giuridiche sia delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Ente" o "Enti") per alcune tipologie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da parte di:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Soggetti Apicali);

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Subordinati).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 del Decreto).

Oltre alle circostanze sopra descritte, il Decreto richiede, al fine di poter affermare la responsabilità dell'Ente, anche l'accertamento della sua colpa organizzativa, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui ai *sub* punti a) e b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto, l'Ente risponde anche nel caso in cui, chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente.

4.2 I reati previsti dal Decreto

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione dei reati presupposto previsti espressamente dal Decreto, con riferimento alle seguenti categorie di reato:

i. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001);

ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001);

iii. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001);

iv. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001);

v. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, D.Lgs. 231/2001);

vi. Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001);

vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/2001);

viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-q*uater*.1, D.Lgs. 231/2001);

ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001);

x. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-s*exies*, D.Lgs. 231/2001);

xi. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001);

xii. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001);

xiii. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001);

xiv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/2001);

xv. Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146);

xvi. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001);

xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001);

xviii. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001);

xix. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. 231/2001);

xx. Reati tributari (art 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);

xxi. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/2001).

All'esito delle attività di *risk assessment* svolte dalla Società, sono stati considerati astrattamente rilevanti i reati presupposto di cui ai sub punti i), ii), iii), iv), vi), ix), x), xi), xii), xiii), xiv), xvi), xvii), xx).

In ogni caso, si ritiene che il complesso dei presidi – organizzativi, sistemici e procedurali - adottati dalla Società per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo a mitigare il rischio di commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Per l'elencazione completa dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato del Modello *"Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001"*.

4.3 I reati commessi all'estero

In base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati presupposto consumati all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;

b) l'Ente deve avere la sede principale in Italia;

c) l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale;

d) se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;

e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;

f) il *reo* al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

4.4 I reati tentati

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati presupposto previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa

l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

4.5 Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38[1] che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Subordinato;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

4.6 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;

---

[1] Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale* [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]*; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale* [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.]*, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario*." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del Decreto, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità"* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere).

- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati[2], sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
    - da Soggetti Apicali;
    - da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata[3] delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

---

[2] Il legislatore ha previsto la possibile applicazione delle sanzioni interdittive solo per alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: artt. 24 e 25; art. 24-*bis;* art. 24-*ter;* art. 25-*bis;* art. 25-*bis.1;* art. 25-*ter;* art. 25-*quater;* art. 25-*quater.1;* art. 25-*quinquies;* art. 25-*septies;* art. 25-*octies;* art. 25-*novies;* art. 25-*undecies;* art. 25-*duodecies;* art. 25-*terdecies;* art. 25-*quaterdecies;* art. 25-*quinquiesdecies;* art. 25-*sexiesdecies..*

[3] Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. La nuova Legge anticorruzione (n. 3 del 9 gennaio 2019) ha modificato, tra gli altri, l'art. 25 del Decreto, determinando la durata delle sanzioni interdittive – per i reati qui indicati - in misura compresa tra i quattro e i sette anni per gli Apicali e tra i due ed i quattro anni per i Subordinati.

Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo[4] o del profitto[5] del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Occorre, infine, osservare che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: *a)* il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); *b)* il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

4.7 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, sia da Soggetti Apicali sia Soggetti Subordinati.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, prevede che l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione (ovvero un Modello 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi:

[4] Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

[5] Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691). Nel caso di reati commessi in violazione della normativa in materia ambientale o della salute e sicurezza sul lavoro, il profitto è considerato equivalente al risparmio di spesa che l'Ente ha conseguito in virtù della condotta illecita.

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ovvero l'Organismo di Vigilanza);

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti Apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto Apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati realizzati da Soggetti Subordinati, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del Modello da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto, l'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello 231, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, che questi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";*
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire";*
- *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati";*
- *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*
- *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Infine, il Modello 231 deve prevedere delle idonee modalità di gestione delle segnalazioni, tutelando gli autori delle stesse. Al riguardo, il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dall'articolo 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

In particolare, la suddetta Legge in materia di c.d. *whistleblowing* ha inserito nel corpo dell'art. 6 del Decreto tre nuovi commi (2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater)*. Il comma 2 *bis* prescrive che i Modelli debbano prevedere:

a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'Ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali, inoltre, devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelando infondate.

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello 231 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

5. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

SAM, nella predisposizione e l'aggiornamento del presente Modello, si è ispirata alle Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria (di seguito, per brevità, "Linee guida") ed alle più rilevanti Circolari emesse da questa (come ad esempio quella del 4 novembre 2015 che affronta i temi in materia di delitti contro l'ambiente e quella del giugno 2020 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai tempi del COVID-19).

Il percorso indicato dalle Linee guida per l'elaborazione del Modello 231 può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione del reato;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management*, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

  Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

  - il Codice Etico;
  - il sistema organizzativo;
  - le procedure manuali ed informatiche;
  - i poteri autorizzativi e di firma;
  - il sistema di controllo di gestione;
  - la comunicazione al personale e la formazione.

  Con riferimento ai reati colposi, invece:

  - il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
  - la struttura organizzativa;
  - la formazione e l'addestramento;
  - la comunicazione e il coinvolgimento del personale;
  - la gestione operativa;
  - il sistema di monitoraggio della sicurezza.

  Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti princìpi:

  - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
  - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
  - documentazione dei controlli;
  - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello 231 e/o del Decreto;
  - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
    - autonomia e indipendenza;
    - professionalità;
    - continuità di azione;

- obbligo, da parte delle strutture aziendali, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Infine, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello 231, SAM ha altresì tenuto in considerazione i principali provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (si fa particolare riferimento al c.d. "Decalogo 231" [6]).

[6] Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

6.1 Finalità del Modello

SAM ritiene che l'adozione ed il conseguente costante aggiornamento del Modello 231, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti etici, corretti e trasparenti.

Finalità perseguita con il Modello è, altresì, la costruzione di un sistema di controllo volto a prevenire i reati per i quali trova applicazione il Decreto, commessi da Soggetti Apicali o Subordinati, dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto medesimo.

In particolare, attraverso il presente Modello, SAM intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di *corporate governance* che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema strutturato e organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità, promuovendo l'esercizio delle attività aziendali con professionalità, diligenza, onestà e correttezza;
- informare i Destinatari del Modello – come definiti al paragrafo successivo – dell'esistenza del Modello stesso e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare i Destinatari interni del Modello, ribadendo che SAM non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui SAM si ispira e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di SAM, che la commissione di un reato presupposto – anche solo in termini di tentativo – nel malinteso interesse o vantaggio della Società, può dare luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti di SAM, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 comporterà, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

6.2 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito, anche, i "Destinatari") e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell'ambito delle specifiche competenze:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito, anche, gli "Amministratori"), anche di fatto;
- i componenti del Collegio Sindacale (di seguito, anche, i "Sindaci")
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito, anche, "Dipendenti", "Personale" o "Destinatari interni");
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere; di seguito, anche, "Destinatari terzi").

6.2.1 *I Soggetti Apicali*

Assume rilevanza, in *primis*, la posizione dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo di SAM (Amministratori, Amministratore Delegato e Sindaci).

Infine, nel novero dei Soggetti Apicali vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, i Responsabili delle Strutture aziendali a diretto riporto dell'Amministratore Delegato (Strutture competenti in materia di: amministrazione, finanza, controllo di gestione e contratti; legale e societario; risorse, esazione e commerciale; *operations*, tecnica e impianti) ed i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

6.2.2 *I Soggetti Subordinati*

Nella nozione di soggetti in posizione subordinata rientrano tutti i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.). Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, ecc.).

6.2.3 *I Destinatari terzi*

Tra i Destinatari terzi rientrano, in particolare, tutti i soggetti che non rivestono una posizione "apicale" o "subordinata" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello 231 in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria e organizzativa di SAM, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un Soggetto Apicale, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente per SAM.

Nell'ambito di tale categoria, quindi, possono farsi rientrare i consulenti, i fornitori, gli appaltatori di opere o di servizi, i *partner* commerciali e finanziari e tutte le terze parti in genere con le quali la Società intrattiene rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura.

6.3 Aggiornamento del Modello

A norma dell'art. 6 Decreto, il Consiglio di Amministrazione di SAM sovraintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello 231.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello 231, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello 231 a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica" (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali e gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV).

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAM.

Il Modello 231 di SAM, adottato dal 2003, è stato oggetto, negli anni, di numerosi interventi di aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo ed organizzativo. In particolare:

- con riferimento alle integrazioni apportate al Decreto dalla legge 62/05 (c.d. Legge comunitaria 2004) nonché dalla legge 262/05 (c.d. Legge sul risparmio), SAM ha provveduto ad un aggiornamento del Modello, nel 2007, affinché lo stesso tenesse conto dei rischi connessi alla commissione dei reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate, nonché di omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- successivamente, nell'aggiornamento del 2011, sono state analizzate le estensioni della responsabilità degli Enti in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose in violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai reati informatici e al trattamento illecito di dati, ai reati di criminalità organizzata, ai delitti contro l'industria ed il commercio, ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ed, infine, al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- nel 2013 è stato analizzato l'ulteriore ampliamento del novero dei reati presupposto, in relazione: ai reati ambientali, all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, all'induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione tra privati;
- nell'aggiornamento del 2017, sono state analizzate, tra l'altro, le estensioni della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione all'autoriciclaggio, di cui alla Legge n. 186/2014, agli ecoreati di cui alla Legge n. 68/2015 ed alle disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio, di cui alla Legge n. 69/2015;

- nel 2018 sono state analizzate e introdotte le seguenti novità normative:
    - aggiornamento al reato di *"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* previsto dalla Legge n. 199/2016 (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
    - aggiornamento al reato di *"traffico di organi prelevati da persona vivente"* previsto dalla Legge n. 236/2016 (art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
    - aggiornamento al reato di *"istigazione alla corruzione tra privati"* previsto dalla D.Lgs. 38/2017 (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
    - aggiornamento rispetto alle modifiche apportate al reato di *"impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* previste dalla Legge 161/2017 (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
    - introduzione del reato di *"razzismo e xenofobia"* previsto dalla Legge 167/2017 (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001), successivamente modificato dal D.Lgs. 21/2018;
    - introduzione delle "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (*whistleblowing*) previste dalla L. 179/2017;
    - modifiche apportate ai reati ambientali (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001) dal D.Lgs. 21/2018.

  Nell'aggiornamento del 2018 sono state analizzate, tra l'altro, le estensioni della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione alla Legge 3/2019 intitolata *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* e alla Legge 43/2019 *"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso"*;

- nel 2020 il Modello è stato aggiornato per recepire l'inserimento del nuovo articolo 25-*quinquiesdecies* (*"Reati tributari"*) nel Decreto;

- nel 2021, infine, il Modello è stato aggiornato al fine di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 14 Luglio 2020 n. 75.

6.4 Il percorso di costruzione e aggiornamento del Modello

Il processo di definizione e dei successivi aggiornamenti del Modello 231 è stato articolato nelle fasi di seguito descritte:

<u>Fase 1: Individuazione delle aree a rischio reato</u>

In primo luogo, è stata effettuata una ricognizione preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante (organigramma, processi, procure, ordini di servizio, ecc.) e lo svolgimento di interviste con soggetti di SAM informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie Strutture / Unità aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.

Sono state quindi individuate le aree aziendali nell'ambito delle quali potrebbe, astrattamente, essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto (aree a rischio reato), e le relative attività sensibili (ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto). Successivamente, sono stati

individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle aree a rischio e le relative modalità esemplificative di commissione del reato.

Fase 2: *Risk assessment*

Individuati i potenziali rischi (modalità esemplificative di commissione del reato), si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nelle aree a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi reato.

In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (protocolli e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni, sistema dei poteri, organizzazione, contratti di *service*, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle Strutture / Unità aziendali. In un'ottica di economia, integrazione ed efficienza del sistema di controllo interno, nella fase di *risk assessment* sono stati considerati anche i presidi di controllo implementati dalla Società ai fini della *compliance* ad altre normative, quali ad esempio la L. 262/05. Il sistema di controllo interno implementato a tal fine costituisce, infatti, un presidio rilevante anche per la mitigazione dei rischi di commissione di alcuni reati societari (art. 25-*ter*) e dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*).

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte con il supporto di società del Gruppo o esterne *(outsourcing)*.

Fase 3: *Gap analysis*

Il disegno dei controlli rilevato è stato quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee guida di Confindustria, dalla giurisprudenza disponibile in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, dalla dottrina prevalente in materia di D.Lgs. 231/2001 e dalle migliori prassi applicative del Decreto in materia di definizione, aggiornamento e implementazione dei Modelli 231.

Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale ha consentito alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono state definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

6.5 Struttura del Modello di Autostrade Meridionali S.p.A.

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare il sistema di controllo esistente ed i relativi organismi che lo monitorano.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di princìpi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree a rischio, finalizzato a prevenire la commissione, ovvero la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

Il Modello di SAM è costituito dalla presente "Parte Generale" – la quale contiene i princìpi cardine dello stesso – e da due "Parti Speciali":

a) Parte Speciale A - Aree a rischio reato;
b) Parte Speciale B - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, nella Parte Speciale A sono indicate, per le categorie di reato considerate rilevanti ad esito delle attività di *risk assessment*:

i. i princìpi generali di comportamento – intesi come doveri e obblighi – applicabili a tutte le aree a rischio reato nonché, specificamente, rilevanti per le singole categorie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
ii. le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
iii. le Strutture aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
iv. i reati presupposto astrattamente perpetrabili e le relative esemplificative modalità di commissione;
v. i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi.

La Parte Speciale B dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, invece, descrive:

i. i reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001;
ii. i criteri e la valutazione dei rischi;
iii. i princìpi e le norme di comportamento in materia;
iv. la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il sistema disciplinare della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
v. gli adempimenti giuridici connessi ad emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche e consultazioni;
vi. la gestione degli appalti o cantieri temporanei e mobili;
vii. la sorveglianza sanitaria;
viii. l'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
ix. il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, il Modello 231 prevede l'Allegato denominato *"Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001",* che contiene l'elenco dei reati presupposto e le relative sanzioni per l'Ente.

6.6 I documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e con le regole previste negli altri documenti nel seguito elencati come parte integrante del sistema di controllo interno della Società.
Per le finalità che il Modello intende perseguire, costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti, fermo restando che ogni documento persegue una propria finalità:

- il **Codice Etico di Gruppo**, contente l'insieme dei principi generali ed i criteri di condotta che devono essere applicati da tutti i Destinatari del Modello. È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria;
- la **Policy Anticorruzione di Gruppo**, contenente l'insieme dei principi generali volti ad integrare le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti nel Gruppo, con l'obiettivo di elevare ulteriormente nei Destinatari la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati;

- il **Codice di Condotta** per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo;
- la **Procedura** di Atlantia S.p.A., applicabile anche a tutte le società controllate, sulla **gestione** dei **conflitti di interesse**;
- il **sistema organizzativo** (cfr. paragrafo 7.2) ed il **sistema di deleghe e procure** (cfr. paragrafo 7.3), nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire poteri, responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno di SAM nelle aree a rischio reato;
- il **sistema normativo interno** (cfr. paragrafo 7.4), ovvero l'insieme di protocolli definiti da SAM per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Ne consegue che integrano il Modello tutti i suddetti ulteriori documenti definiti da SAM per il presidio dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001.

La diffusione interna di tali documenti è assicurata mediante la loro pubblicazione sulla *intranet* aziendale.

6.7 Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione di SAM è basato sui seguenti principi:

- definizione, su base annuale, delle risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole Strutture aziendali e del perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget;*
- rilevazione/analisi degli scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzando le cause e riportando i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;
- monitoraggio della conformità del processo autorizzativo rispetto al sistema di deleghe e procure interno.

Tale sistema di controllo di gestione garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati ed effettuati da Strutture diverse o da soggetti per quanto possibile distinti;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

Gestione dei flussi finanziari

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione di modalità di gestione delle risorse

finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto, la Società ha adottato un sistema di controllo interno per la gestione finanziaria e dei rischi finanziari che prevede:

- la determinazione degli obiettivi generali, delle strategie e delle politiche a cui si ispirano la gestione finanziaria e la gestione dei rischi finanziari, nel rispetto dei vincoli definiti dall'attività in concessione in essere;
- l'identificazione dei ruoli, responsabilità e attività funzionali al processo di gestione finanziaria e di gestione dei rischi finanziari;
- la definizione delle modalità di determinazione dell'esposizione ai rischi finanziari, degli obiettivi di gestione degli stessi, nonché delle linee guida per la definizione di strategie e per l'uso degli strumenti finanziari derivati;
- la definizione delle modalità di gestione degli adempimenti richiesti per soddisfare le esigenze informative e di controllo;
- la definizione dei meccanismi di controllo e delle linee guida per l'emanazione di procedure finanziarie e amministrativo/contabili con riferimento alle operazioni finanziarie.

7. IL CONTESTO AZIENDALE

7.1 Il modello di *governance*

7.1.1. Il Consiglio di Amministrazione

Autostrade Meridionali S.p.A. è una società per azioni disciplinata dalle norme del Codice Civile, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-*bis*, da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A.

È governata da un Consiglio di Amministrazione, che può essere composto da cinque a sette membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione e la costituzione dei relativi comitati viene effettuata conformemente alle previsioni di Statuto, di legge e regolamentari in materia.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

7.1.2. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

7.1.3. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7.1.4. La società di revisione

L'Assemblea dei Soci di SAM ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti ad una primaria società di revisione contabile iscritta all'Albo Speciale Consob.

7.2 Il sistema organizzativo

La struttura organizzativa interna della Società viene rappresentata:

- a livello macro, in un organigramma, specificando:
  - le Strutture in cui si suddivide l'attività aziendale ed i relativi Responsabili;
  - le Unità a riporto delle Strutture ed i relativi Responsabili;
  - le linee di dipendenza gerarchica.
- a livello micro, indicando, per ciascuna Struttura:
  - l'articolazione organizzativa e le linee di dipendenza gerarchica;
  - le risorse (dirigenti e non) che operano nelle singole aree, il livello di inquadramento e la posizione organizzativa.

Il sistema organizzativo è costituito da una serie di disposizioni aziendali volte a definire o a modificare:

- la macro-struttura organizzativa, la nomina dei primi riporti del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, nonché la comunicazione di disposizioni di carattere generale di notevole importanza (ordini di servizio);
- l'articolazione e le aree di responsabilità delle Strutture organizzative di secondo livello (istruzioni di servizio).

Tali documenti vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato una specifica articolazione organizzativa che, in linea con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e l'assetto organizzativo vigente, individua le figure operanti in tale ambito e previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le relative responsabilità.

7.3 Il sistema di deleghe e procure

Conformemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società, il Consiglio di Amministrazione di SAM attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca le deleghe al Presidente, all'Amministratore Delegato ed eventualmente ad Amministratori investiti di particolari deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce formalmente al proprio Presidente e all'Amministratore Delegato poteri fino ad una determinata soglia di spesa. Oltre tale soglia, è prevista la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento del conseguente mandato.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato conferiscono, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, i poteri generali e speciali ai dirigenti, quadri, impiegati ed eventuali terzi.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, nonché su determinati e specifici argomenti, il Consiglio di Amministrazione ha conferito i poteri direttamente all'Amministratore Delegato, che, a sua volta, ha effettuato conferimenti ai propri riporti, in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolte da ciascuno di essi.

7.4 Il sistema normativo interno

La Società ha messo a punto un complesso di procedure volte a specificare l'articolazione dei processi aziendali dell'organizzazione, descrivendo le modalità di svolgimento, individuando i contenuti e le responsabilità, nonché le attività di controllo e di monitoraggio da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In particolare:

- procedure, che costituiscono le regole da seguire per la realizzazione dei processi aziendali interessati e che prevedono i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali;
- disposizioni di servizio, che sono documenti volti a definire con tempestività disposizioni procedurali/organizzative di nuova introduzione o di modifica di esistenti disposizioni;
- norme operative, che sono istruzioni operative relative alle attività di uno specifico settore o ruolo;
- manuali, che sono documenti che enunciano la politica aziendale e che descrivono la gestione del sistema certificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001:2007 – per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 8), illustrandone il campo di applicazione, le procedure documentate di riferimento e la descrizione delle interazioni tra i processi, in conformità ai requisiti delle norme tecniche di riferimento.

In materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, infatti, la Società ha adottato uno specifico manuale di gestione, con lo scopo di stabilire i principi ed i requisiti di base per definire e applicare in modo univoco e omogeneo il sistema di gestione della salute e sicurezza e diffonderlo a tutti i livelli, valutarne l'adeguatezza ed eseguirne, quando necessario, modifiche o aggiornamenti, in conformità con le prescrizioni normative di riferimento.

L'insieme delle procedure e dei protocolli - definiti da SAM per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse - sono mappate nell'ambito dell'attività di *risk assessment* e sono costantemente aggiornate da SAM con la modifica degli assetti organizzativi e procedurali verificando che le nuove procedure assicurino il necessario presidio del rischio.

7.5 Il sistema di controllo

Il sistema di controllo di Autostrade Meridionali S.p.A. è articolato, come suggerito dalle *best practice* in materia, in 3 livelli:

- 1° Livello (anche detto "controllo di linea"), ovvero quello operato direttamente dai Responsabili delle Strutture / Unità aziendali che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell'attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello, ovvero quello proprio delle Strutture aziendali preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;
- 3° Livello, ovvero quello svolto dalla Struttura *Internal Audit.*

La Società, inoltre, ha nominato, in conformità con la *Policy* Anticorruzione di Gruppo, un Responsabile Anticorruzione che assicura il monitoraggio costante del rischio di corruzione e riferisce periodicamente sulle proprie attività all'Organismo di Vigilanza della Società, assicurando il raccordo con il medesimo Organismo per l'efficace assolvimento dei rispettivi compiti, nonché al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

7.6 Attività affidate in *outsourcing*

La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto di società terze, anche facenti parti del Gruppo Atlantia.

L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

In particolare, tali contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (accettazione da parte del fornitore di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231, ivi incluse le relative Parti Speciali con riferimento alle aree a rischio connesse alle attività oggetto di

esternalizzazione, e risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello e/o del Codice Etico);

- l'identificazione di un gestore del contratto per le parti;
- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi *(Service/Controls Level Agreement)*.

I soggetti competenti della Società verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo - e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive della Società con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità nelle questioni connesse alla salute e sicurezza;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nei protocolli aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte.

In ogni caso, il sistema predisposto dalla Società prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nella salute e sicurezza, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dalla Società e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione normale e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del sistema di controllo.

Sempre con riguardo alla salute e sicurezza, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno di SAM, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello stesso e/o del Decreto, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

Il sistema di gestione implementato dalla Società con riferimento alla salute e sicurezza è conforme ai requisiti previsti dai più elevati *standard* di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, inclusi i requisiti indicati dalla Norma *British Standard* OHSAS 18001:2007. La Società, infatti, si è dotata della certificazione OHSAS 18001:2007.

Infine, per garantire un'adeguata gestione rispetto all'attuazione delle misure anti-contagio connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società, tramite il Datore di Lavoro e la Struttura a suo supporto, ha apportato alcuni adattamenti e modifiche alle modalità di lavoro e di organizzazione dell'attività, quale diretta esecuzione delle prescrizioni impartite dalle Autorità mediante il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e poi successivamente integrato e allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e s.m.i.[7].

[7] In particolare, l'art. 29-*bis* del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, coordinato con la Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 indica: "*Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".*

8.2 Il sistema di monitoraggio della salute e sicurezza sul lavoro

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di salute e sicurezza, un efficace ed efficiente sistema di controllo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali, è incentrato su un sistema di monitoraggio della salute e sicurezza che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia di: *a)* vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza; *b)* segnalazione al Datore di Lavoro di eventuali deficienze e problematiche; *c)* individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio; *d)* elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; *e)* proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

La Società, inoltre, conduce una periodica attività di monitoraggio di secondo livello sulla funzionalità del sistema preventivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto (art. 6, comma 1, lettera b) e nel rispetto delle previsioni delle Linee guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza di SAM è plurisoggettivo, con almeno un componente esterno, che assume la funzione di Coordinatore. Gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere individuati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società, non sottoposti, nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico di alcun organo o funzione societaria.

9.2 Nomina

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì ad individuare il Coordinatore. La nomina è comunicata a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere del Consiglio di

Amministrazione. Ciascun componente dell'OdV, a sua volta, deve accettare formalmente l'incarico.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché le finalità della sua costituzione, sono comunicati a tutti i livelli aziendali con ordine di servizio.

9.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee guida di Confindustria, sono garantite l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza, delle quali l'OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate anche dalla presenza, con funzioni di Coordinatore, di un autorevole componente esterno, privo di mansioni operative e di interessi che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, nonché dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *corporate governance* societaria, riportando informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché interloquendo con il Presidente e l'Amministratore Delegato. Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV, al fine di garantire l'efficace adozione e attuazione del Modello.

Al fine di assicurarne la professionalità, nell'individuazione dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali, sia nel campo giuridico, in particolare nel settore della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e nel diritto penale, sia nella gestione ed organizzazione aziendale e nell'analisi dei rischi e del sistema di controllo. Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza di SAM si avvale del supporto delle Strutture della Società e/o di eventuali consulenti esterni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessari.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società, riunendosi regolarmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, e dal fatto che i suoi membri hanno una contezza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo così in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori o Sindaci di SAM;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in SAM e/o in società del Gruppo Atlantia tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- essere titolari nella Società di procure e compiti operativi che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza l'essere imputato di delitto doloso ovvero essere raggiunto da un provvedimento cautelare personale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di prevedere gli ulteriori requisiti che – in linea con la normativa, le Linee guida di Confindustria e le indicazioni di tempo in tempo vigenti sui criteri di composizione – i componenti dell'OdV devono possedere.

9.4 Durata e revoca

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi: *a)* l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni; *b)* l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; *c)* un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello; *d)* il venir meno all'obbligo di riservatezza; *e)* il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità o di decadenza.

Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo OdV.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale ed, ove non coinvolti, degli altri componenti dell'OdV - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero OdV.

9.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di SAM è affidato sul piano generale il compito di:

1. vigilare sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
2. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione necessità di aggiornamento del Modello, in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, dei processi aziendali, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su di un piano più operativo, è affidato all'OdV di SAM il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura delle aree a rischio reato e proporre

l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e dei protocolli, ove se ne evidenzi la necessità;

- monitorare la validità nel tempo del Modello e dei protocolli e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle Strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate aree a rischio e su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle stesse;
- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica, ove necessario;
- promuovere, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle Strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio reato, nonché stabilire specifiche modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di violazioni, o presunte tali, del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli Organi Sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere i programmi di formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e dei protocolli ad esso relativi, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti asseritamente integranti le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- accertare le cause che hanno condotto alla violazione del Modello e chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni, o presunte tali, del Decreto e/o del Modello segnalate o apprese direttamente e comunicarle ai competenti soggetti / Strutture a fini disciplinari.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto e del Modello. A tal riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque Struttura aziendale, dipendente e/o componente degli Organi Sociali, di fornire le informazioni in proprio possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le Strutture della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle Strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei Dipendenti, degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni ai Destinatari terzi del Modello (consulenti, fornitori, *partner*, ecc.).

Ai fini di un migliore e più efficace adempimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV si può avvalere, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Struttura *Internal Audit* e delle varie Strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili. Inoltre, anche al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività e la continuità di azione dell'OdV, è assicurata dalla Società una segreteria tecnica.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere di far stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo di Vigilanza si rapporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di risorse adeguate ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le Strutture incaricate riferiscono sul proprio operato solo all'OdV e, parimenti, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, su proprio incarico, da Strutture aziendali e consulenti esterni.

9.6 Reporting verso gli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza di SAM, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli Organi Sociali competenti, periodicamente ed in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno ovvero se richiesto, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un'informativa almeno semestrale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello ed alle relative risultanze;
- le criticità emerse sia in termini di efficacia del Modello sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello e delle sue componenti (interventi pianificati e relativo stato di realizzazione);
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Nell'informativa annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza comunica il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV riferisce tempestivamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Strutture / Unità aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

9.7 Regolamento di funzionamento dell'OdV

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

9.8 Rapporti tra l'OdV, il Collegio Sindacale e il Responsabile Anticorruzione

L'OdV scambia, per quanto di competenza, con il Collegio Sindacale e con il Responsabile Anticorruzione - su un piano di rapporti paritetico e nel rispetto della reciproca autonomia - informazioni e documenti relativi alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

10. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 stesso.

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'OdV e per l'eventuale accertamento "a posteriori" delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di violazioni del Decreto e/o del Modello, nonché al fine di monitorare nel continuo l'operatività societaria.

10.1 Flussi informativi *ad hoc* e periodici verso l'Organismo di Vigilanza

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nei protocolli aziendali in materia, ogni informazione utile, proveniente anche da terzi, attinente a criticità attuali o potenziali e alle attività ricorrenti della Società che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile).

In particolare:

- i provvedimenti notificati dall'Autorità giudiziaria alla Società o ai suoi Amministratori o Dipendenti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini condotte dalla medesima Autorità per illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/2001 o per i relativi reati presupposto, nonché

per reati che possano, anche indirettamente, far configurare una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto;

- le richieste di assistenza legale da parte dei Dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati presupposto;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, ivi inclusi quelli archiviati, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate;
- i rapporti predisposti dai Responsabili delle Strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto e/o del Modello;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsti dalla Procedura sulla gestione dei conflitti di interesse (cfr. par. 6.6);
- gli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria in materia di sicurezza e salute sul lavoro, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- gli eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria in materia di ambiente, dai quali emergano violazioni di tali norme;
- l'avvio di interventi di natura ispettiva da parte della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza (Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, ASL, ARPA, ecc.);
- copia dei verbali delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza, qualora queste abbiano evidenziato dei rilievi;
- evidenza dei rapporti (es. incontri) tra il Personale ed esponenti della Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza, con evidenza del relativo oggetto;
- eventuali variazioni – o riscontrate carenze – nella struttura aziendale e organizzativa;
- eventuali variazioni dei protocolli, con indicazione delle modifiche apportate agli stessi e/o al disegno dei controlli ivi contenuti;
- eventuali riscontrate carenze dei protocolli;
- eventuali variazioni – o riscontrate carenze – dell'architettura dei poteri (deleghe e procure);
- i documenti rilevanti in materia di salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i verbali relativi alle analisi ambientali e ai sopralluoghi nelle sedi, nonché le modifiche e/o aggiornamenti delle valutazioni dei rischi ambientali;
- i dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società, nonché ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di salute e sicurezza, nonché eventuali misure adottate ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure;
- gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti ambientali;
- ogni altra informazione rilevante in materia di salute, sicurezza e ambiente, anche in caso di eventi emergenziali;

- la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- le operazioni infragruppo o con parti correlate concluse a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
- cumulo di operazioni con parti correlate verso la stessa controparte il cui ammontare superi almeno uno degli indici previsti nella definizione di operazione di maggior rilevanza;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- gli eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società del Gruppo Atlantia che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata;
- le comunicazioni della società di revisione (a titolo esemplificativo *management letter*, espressione di giudizio, ecc.);
- l'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e la partecipazione alla medesima da parte del personale;
- eventuali eccezioni e/o deviazioni riscontrate nel processo di acquisto, autorizzate nel periodo di riferimento (elenco acquisti urgenti effettuati nel periodo, elenco degli affidamenti diretti effettuati nel periodo in deroga alle procedure di selezione competitiva, report cumulato degli ordini verso fornitori/consulenti, ecc.);
- eventuali eccezioni individuate nel processo di *due diligence* sulle terze parti (es. fornitori e consulenti);
- assunzione di personale legato alla Pubblica Amministrazione da precedente rapporto contrattuale ovvero da rapporto di altra natura (ad esempio, vincoli di parentela);
- eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle note spese e dei relativi rimborsi erogati al personale;
- eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle spese di rappresentanza o eventuali spese di ospitalità;
- eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione delle donazioni o eventuali sponsorizzazioni;
- eventuali situazioni di concentrazione o anomalie individuate nell'ambito della gestione degli omaggi;
- eventuali incassi / pagamenti ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- altre eventuali eccezioni riscontrate dai Responsabili di Struttura in relazione alle loro attività di controllo ovvero in relazione ad anomalie riscontrate a seguito di accertamenti condotti sui *red flags*.

Inoltre, con riferimento all'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, l'Organismo di Vigilanza, per la durata dell'emergenza stessa, vigila sulle misure attuate dal Datore di Lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche in materia (es. Protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e successive modifiche e integrazioni). A tal fine:

- sono previsti incontri periodici di condivisione, circa l'attuazione delle misure di cui sopra, con il Datore di Lavoro ed il Comitato costituito per l'emergenza ai sensi del Protocollo di cui sopra, con frequenza maggiore rispetto alle condizioni preesistenti all'emergenza ed al fine di potenziare il flusso informativo tra gli organi/funzioni interessate;
- sono previsti flussi informativi specifici verso l'OdV sulle misure concretamente implementate all'interno dalla Società in chiave anti-contagio, che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza nonché del quadro normativo di riferimento;
- l'OdV può avvalersi di Strutture interne o esterne per la predisposizione / compilazione di *check list* o altra documentazione atta garantire una tracciata vigilanza circa l'attuazione delle misure di contenimento da parte della Società.

La Società, al fine di facilitare l'inoltro dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, ha attivato una apposita casella di posta elettronica (organismo.vigilanza@autostrademeridionali.it).

Tutto quanto sopra esposto evidenzia la necessità da parte della Società di garantire un flusso informativo strutturato e concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello.

L'informativa oggetto dei flussi informativi è definita anche sulla base dei *red flags* o segnali di anomalia individuati all'esito dell'attività di *risk assessment*.

10.2 Segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello (cd. Segnalazioni 231)

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, incluse quelle trasmesse dall'*Ethics Officer*-Team Segnalazioni Gruppo ASPI e che riguardano la Società, devono essere indirizzate all'OdV nel rispetto di quanto disciplinato nella procedura Gestione delle Segnalazioni.

La Società e l'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, agiscono in modo da garantire il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità dello stesso e, più in generale e per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (c.d. "Legge su Whistleblowing") e alla procedura Gestione delle Segnalazioni.

10.2.1 Whistleblowing

SAM ha adottato la procedura Gestione delle Segnalazioni che disciplina:

- il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*);
- le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di *privacy* o altra normativa vigente nel paese dove si è verificato il fatto segnalato, applicabile al soggetto e all'oggetto della segnalazione.

In merito al primo aspetto:

- nell'ambito dell'*Ethics Officer*-Team Segnalazioni Gruppo ASPI, il Coordinatore analizza le segnalazioni pervenute e qualora la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato e

verificabile, provvede ad avviare la relativa istruttoria; diversamente, qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato e/o non verificabile e il segnalante non fosse raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, provvede ad archiviare la segnalazione;

- l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile Anticorruzione, qualora ricevano una segnalazione direttamente, tramite i canali di competenza, informano tempestivamente il Coordinatore dell'*Ethics Officer*-Team Segnalazioni Gruppo ASPI, ferma restando l'autonoma valutazione del contenuto della segnalazione, nel rispetto delle prerogative di ciascun ente coinvolto nella gestione della segnalazione e a tutela della tempestività dell'attività istruttoria;
- l'Ethics Officer-Team Segnalazioni Gruppo ASPI definisce i necessari flussi di comunicazione nell'ambito della/e società interessata/e dalla segnalazione e/o verso gli Organi di Amministrazione e Controllo della/e società interessata/e dalla segnalazione. Nell'ambito di tali flussi, l'Ethics Officer-Team Segnalazioni Gruppo ASPI informa, secondo competenza, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Anticorruzione della/e società interessata/e dalla segnalazione.

Per effettuare le segnalazioni è stata implementata una piattaforma informatica, accessibile da tutti gli utenti (Dipendenti, terzi, ecc.) sul sito internet della Società e dal personale con accesso dedicato sulla intranet aziendale, che ha le seguenti caratteristiche:

- gestione da parte di un soggetto specializzato, terzo e indipendente;
- adozione della politica "*no-log*", cioè non vengono rilevate in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulle modalità di connessione (ad esempio *server*, indirizzo IP, *mac address*), garantendo così il completo anonimato nell'accesso, anche da computer connessi alla rete aziendale;
- funzionalità tecnica che anonimizza il nominativo del segnalante (qualora ovviamente lo stesso abbia voluto indicare le proprie generalità).

10.2.2 Segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello effettuate attraverso altri canali di comunicazione dedicati

La Società, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato i seguenti ulteriori canali di comunicazione dedicati:

- una apposita casella di posta elettronica: organismo.vigilanza@autostrademeridionali.it;
- a mezzo posta ordinaria all'attenzione di: Organismo di Vigilanza di Autostrade Meridionali S.p.A., Via G. Porzio, 4 - Isola A/7 C.D. 80143 - Napoli (NA) – Italia.

Nel caso di segnalazioni pervenute solo al Responsabile Anticorruzione[8], quest'ultimo provvede a trasmettere la relativa comunicazione all'Organismo di Vigilanza e all'*Ethics Officer*-Team Segnalazioni Gruppo ASPI.

L'Organismo di Vigilanza / *Ethics Officer*-Team Segnalazioni Gruppo ASPI, per le parti di rispettiva competenza, informano il Responsabile Anticorruzione delle attività svolte in merito.

Tutti i canali di segnalazione e le relative modalità di utilizzo, unitamente agli obblighi di tutela dei soggetti coinvolti, sono definiti nella procedura Gestione delle Segnalazioni, cui si rinvia.

10.2.3 Attività dell'Organismo di Vigilanza successiva al ricevimento di una segnalazione relativa a presunte violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative.

L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la Struttura aziendale competente per il procedimento disciplinare (si veda successivo paragrafo 12).

10.2.4 Tutela del segnalante da ritorsioni o discriminazioni

Per le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, la Società e l'Organismo di Vigilanza, per quanto di competenza, agiscono in modo da garantire i segnalanti in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, con le modalità previste nella procedura Gestione delle Segnalazioni.

Le garanzie di riservatezza fissate dalla citata Procedura tutelano anche il segnalato.

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

11.1 La comunicazione del Modello

La Società promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico, da parte della Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Per i Destinatari interni, il Modello (così come i documenti che ne costituiscono parte integrante) è reso disponibile sulla rete *intranet* aziendale, a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa. Per i Dipendenti che non hanno accesso alla *intranet* aziendale, il Modello è reso disponibile con modalità di diffusione capillari sui luoghi di

[8] In linea con quanto previsto dal par. 9 della Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia, è attiva la casella anticorruzione@autostrademeridionali.it

lavoro. In ogni caso, viene effettuata una comunicazione a tutto il Personale in forza in caso di aggiornamento del Modello. Inoltre, all'assunzione viene consegnata ai Dipendenti l'informativa sulle disposizioni aziendali, in cui viene fatta menzione, tra l'altro, del Modello 231 e delle disposizioni normative d'interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative.

La Parte Generale del presente Modello, il Codice Etico di Gruppo e la Policy Anticorruzione di Gruppo sono messi a disposizione dei Destinatari terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

11.2 Formazione del Personale

La Struttura aziendale competente in materia di risorse umane provvede ad organizzare e ad effettuare la formazione del Personale - che ha ad oggetto le previsioni normative del Decreto ed i contenuti del Modello e che si svolge secondo uno specifico piano di attività – dandone informativa periodica all'Organismo di Vigilanza.

Le sessioni formative sono effettuate periodicamente e, in ogni caso, a seguito di rilevanti modifiche apportate al Modello.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come ai corsi *on-line*, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria e la Struttura aziendale competente in materia di risorse umane monitora che il percorso formativo sia effettivamente fruito da tutti i Destinatari interni. La tracciabilità della partecipazione alle sessioni di formazione è assicurata dalla registrazione della presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità *on-line*, dall'attestato di fruizione. Tali documenti sono conservati a cura della Struttura aziendale competente in materia di risorse umane.

11.3 Informativa ai Destinatari terzi

SAM promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, della Policy Anticorruzione di Gruppo e del Modello anche tra i tutti i Destinatari terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere).

Al fine di formalizzare e dare cogenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico, della Policy Anticorruzione di Gruppo e del Modello 231 da parte dei Destinatari terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico e/o della Policy Anticorruzione di Gruppo e/o del Modello, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante alla Società.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, deve essere, tra l'altro, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

SAM, quindi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e delle norme della contrattazione collettiva nazionale applicabile, ha adottato un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni, da parte dei Destinatari, dei principi e delle misure previsti nel Modello.

Sulla scorta di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto, sono passibili di sanzione le violazioni del Decreto e/o del Modello commesse sia dai Soggetti Apicali sia dai Soggetti Subordinati. Inoltre, sono soggetti destinatari del presente sistema disciplinare anche i Destinatari terzi.

L'instaurazione del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione di sanzioni prescindono dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non tengono conto del suo esito.

12.1 Condotte rilevanti

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e delle norme della contrattazione collettiva nazionale applicabile, costituiscono condotta rilevante, per l'applicazione di un'eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Decreto e/o del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche da numerosi altri documenti, che ne sono parte integrante e sostanziale (cfr. paragrafo 6.6), ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite da tali documenti che compongono il Modello.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di condotte rilevanti (violazioni):

- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del Modello;
- mancata attività di documentazione, conservazione e controllo delle attività aziendali, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri subordinati al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, ovvero negligenza o imperizia del vertice aziendale nell'individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e/o commissione di reati presupposto;
- mancata ingiustificata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del Modello e, più in generale, del Decreto da parte dei Destinatari interni;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli interni, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- segnalazioni che si rivelano infondate, effettuate con dolo o colpa grave;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante e del segnalato;
- inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (cfr. paragrafo 10).

Nell'individuazione della correlata sanzione si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, gli elementi oggettivi, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

1. violazioni che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
2. violazioni che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
3. violazioni che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo alla prevedibilità dell'evento);
- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i;
- delle mansioni e del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

12.2 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Qualora sia accertata una violazione di cui al paragrafo 12.1 da parte di un Amministratore[9] o di un Sindaco, potranno essere applicate nei suoi confronti le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca dall'incarico.

In particolare:

- per le violazioni di cui al punto n. 1 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), sarà comminato il richiamo scritto;
- per le violazioni di cui al punto n. 2 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), sarà comminata la sanzione pecuniaria;

[9] Limitatamente agli Amministratori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

- per le violazioni di cui al punto n. 3 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), sarà comminata la revoca dall'incarico.

12.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti (dirigenti[10], quadri, impiegati, operai)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole imposte dal Decreto e/o dal Modello, da parte dei Dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un Dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo 12.1, come illecito disciplinare (condotta rilevante), costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL, nonché dalle previsioni del Codice Disciplinare (affisso nelle bacheche aziendali).

Le sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 12.1.

Qualora sia accertata una violazione ascrivibile al Dipendente, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 7 della Legge 300/1970 e del CCNL, potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. provvedimenti disciplinari conservativi:
   a) rimprovero verbale;
   b) rimprovero scritto;
   c) multa non superiore a quattro ore della retribuzione globale giornaliera;
   d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il Personale a tempo parziale, fino a 50 ore);
2. provvedimenti disciplinari risolutivi:
   a) licenziamento con preavviso (per giustificato motivo);
   b) licenziamento senza preavviso (per giusta causa).

Stante il disposto del paragrafo 12.1 e ferme restando le previsioni di cui al CCNL e al Codice Disciplinare:

1. per le violazioni di cui ai punti n. 1 e n. 2 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari conservativi, previsti all'articolo 36 del CCNL applicato;

---

[10] I criteri sanzionatori ed il procedimento disciplinare tengono conto del tipo di rapporto di lavoro che lega tali soggetti alla Società. A norma dell'art. 1, co. 2, del CCNL "*Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda".*

2. per le violazioni di cui al punto n. 3 del paragrafo 12.1 (elementi oggettivi della condotta rilevante), potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari risolutivi, previsti all'articolo 37 del citato CCNL.

Ai sensi dell'art. 38 del CCNL, inoltre, la Società, qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del Dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti.

Per quanto riguarda il personale dirigente, stante la natura eminentemente fiduciaria e considerato che i dirigenti esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, le violazioni saranno valutate in relazione alla contrattazione collettiva, coerentemente con le peculiarità del rapporto stesso.

12.4 Sanzioni nei confronti dei Destinatari terzi

Il presente sistema disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni commesse dai Destinatari terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere).

Ogni violazione posta in essere da tali soggetti potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta, in applicazione dell'apposita clausola contrattuale inserita nei contratti (si veda il paragrafo 11.3).

12.5 Procedimento di istruttoria

La procedura di irrogazione delle sanzioni prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della formale contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica e di ispezione condotte dall'Organismo di Vigilanza, che, sulla scorta della propria attività ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto, il titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, circa l'eventuale violazione rilevata ed il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

11.5.1 Procedimento di istruttoria nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione da parte di uno o più Amministratori non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato[11], l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per il tramite dei rispettivi Presidenti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

[11] Nel caso in cui la violazione sia ascrivibile ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il titolare del potere disciplinare è il Consiglio di Amministrazione ed il procedimento di istruttoria e di eventuale contestazione è svolto nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/1970 e del CCNL applicabile.

- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Amministratore a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione del Consiglio di Amministrazione di cui alla convocazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'Amministratore interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato e all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri una violazione da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

11.5.2 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società, per il tramite dei rispettivi Presidenti, mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione, convoca il Sindaco a cui è contestata la violazione. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;

- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea dei Soci per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri una violazione da parte dell'intero Collegio Sindacale o della maggioranza dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

11.5.3 Procedimento di istruttoria nei confronti del Personale dirigente

In caso di violazione da parte di uno o più Dipendenti con qualifica di dirigente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del CCNL applicabile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione, il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, alla riunione del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'interessato il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione ed a monitorare l'effettiva irrogazione della stessa, anche per mezzo di un Amministratore incaricato del caso, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

11.5.4 Procedimento di istruttoria nei confronti del Personale non dirigente (quadri, impiegati, operai)

In caso di violazione da parte di uno o più Dipendenti con qualifica non dirigenziale, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del CCNL applicabile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore Delegato e al Responsabile della Struttura aziendale competente in materia di risorse umane, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, la Struttura aziendale competente in materia di risorse umane convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, all'incontro con la Struttura aziendale competente in materia di risorse umane è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Responsabile della Struttura aziendale competente in materia di risorse umane ovvero l'Amministratore Delegato, qualora si tratti di sanzione risolutiva del rapporto di lavoro (in quanto soggetto competente in via esclusiva per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari risolutivi), si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il Responsabile della Struttura aziendale competente in materia di risorse umane ovvero l'Amministratore Delegato, qualora si tratti di sanzione risolutiva del rapporto di lavoro, cura l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

11.5.5 Procedimento di istruttoria nei confronti dei Destinatari terzi

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Modello da parte dei Destinatari terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile della Struttura aziendale che gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Struttura aziendale che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Struttura aziendale competente in materia legale, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali che si intendono applicare ai fini disciplinari.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

PARTE SPECIALE A

1. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE A 4

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO 5

2.1 Reati in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001) 5

2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001) 7

2.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/2001) 9

2.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001) 10

2.5 Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001) 10

2.6 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001) e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001) 13

2.7 Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001) 14

2.8 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001) 15

2.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001) 16

2.10 Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001) 16

2.11 Reati tributari (art 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001) 17

Area a rischio n. 1: Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza 19

Area a rischio n. 2: Gestione dei finanziamenti / contributi pubblici o agevolati 22

Area a rischio n. 3: Ottenimento di certificazioni / autorizzazioni da enti privati 24

Area a rischio n. 4: Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria 26

Area a rischio n. 5: Gestione degli adempimenti fiscali 29

Area a rischio n. 6: Selezione, assunzione e incentivazione del personale 32

Area a rischio n. 7: Payroll e gestione del personale 35

Area a rischio n. 8: Gestione della tesoreria 39

Area a rischio n. 9: Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza 42

Area a rischio n. 10: Gestione delle donazioni 45

Area a rischio n. 11: Pianificazione e controllo 48

Area a rischio n. 12: Contabilità generale, bilancio, comunicazioni al mercato ed altre comunicazioni sociali 50

Area a rischio n. 13: Gestione degli adempimenti societari 54

Area a rischio n. 14: Ciclo passivo - Acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze 57

Area a rischio n. 15: Gestione dei rapporti infragruppo 61

Area a rischio n. 16: Gestione della comunicazione e dei rapporti con i mass media 64

Area a rischio n. 17: Gestione delle informazioni privilegiate 66

Area a rischio n. 18: Ciclo attivo - ricavi 68

Area a rischio n. 19: Gestione delle attività di manutenzione 71

Area a rischio n. 20: Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali e dei connessi impatti, ivi inclusi quelli per la pubblica incolumità 74

Area a rischio n. 21: Gestione di anomalie ed incidenti ambientali che possono mettere a rischio l'incolumità pubblica e l'equilibrio dell'ecosistema 77

Area a rischio n. 22: Gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi alla tracciabilità 79

Area a rischio n. 23: Gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 83

Area a rischio n. 24: Gestione di sostanze lesive dell'ozono 85

Area a rischio n. 25: Gestione degli adempimenti e delle attività connesse alla bonifica a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee 87

Area a Rischio n. 26: Gestione di materiali e sostanze pericolose 90

Area a rischio n. 27: Gestione degli scarichi di acque reflue 92

Area a rischio n. 28: Gestione dei sistemi informativi 94

1. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE A

Al fine di agevolare la lettura, la comprensione e la fruibilità da parte dei Destinatari del Modello 231, in occasione dell'aggiornamento di quest'ultimo è stata adottata una differente rappresentazione delle "Parti Speciali".

In particolare, in precedenza, era stata definita una Parte Speciale per ogni categoria di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 considerata astrattamente rilevante per SAM ad esito delle attività di *risk assessment* svolte.

L'attuale struttura del Modello, invece, oltre alla Parte Generale, prevede solo 2 Parti Speciali:

1. Parte Speciale A, strutturata seguendo il c.d. "approccio per aree a rischio reato";
2. Parte Speciale B, dedicata invece ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale A, oltre a rappresentare i principi generali di comportamento ai quali si ispira l'attività di SAM (con riferimento alle categorie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 considerate astrattamente rilevanti per la Società), identifica, per ciascuna area a rischio reato:

- le categorie di reato applicabili, i relativi reati presupposto astrattamente perpetrabili e le relative potenziali modalità di commissione, indicate a titolo esemplificativo (per la descrizione dei reati presupposto si rinvia all'Allegato "*Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001*");
- le relative attività sensibili, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- le Strutture di SAM coinvolte nelle attività sensibili e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati presupposto previsti dal Decreto nell'interesse o a vantaggio della Società, sebbene tale individuazione non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso. Si considerano sempre incluse, inoltre, le Unità competenti a diretto riporto delle Strutture, nonché i procuratori aziendali ed il vertice aziendale (Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione), qualora siano coinvolti nelle aree a rischio reato in funzione delle previsioni del sistema di deleghe e procure vigente;
- i principali controlli preventivi in essere a presidio dei rischi di commissione dei reati presupposto.

Nella presente Parte Speciale A, inoltre, sono state identificate anche le aree a rischio c.d. "strumentali", ossia quelle aree caratterizzate da particolari attività che possono assumere carattere di supporto (o, appunto, strumentale) rispetto alla commissione di determinati reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione e istigazione alla corruzione), nonché di reati societari, con preciso riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Inoltre, trasversalmente a tutte le aree a rischio reato, sono stati considerati rilevanti anche i seguenti principi generali di controllo:

- previsione di un sistema di deleghe e procure nonché di un sistema organizzativo (compiti, ruoli e responsabilità formalizzati);

- esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli;
- segregazione dei compiti tra:
  - chi richiede / chi autorizza e chi effettua i pagamenti;
  - chi esegue e chi controlla;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* di ogni operazione relativa alle attività sensibili;
- archiviazione della documentazione al fine di garantire la tracciabilità del processo.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto considerati come rilevanti nello svolgimento delle attività sensibili sottese alle aree a rischio reato identificate e di seguito analizzate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto indicato nei protocolli aziendali esistenti e nel Codice Etico:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato presupposto;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie di reato, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolarne la commissione;
- astenersi dal porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico.

2.1 Reati in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)

In relazione ai reati in danno alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo il sistema organizzativo, il sistema di deleghe e procure ed il sistema normativo interno;
- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- costringere qualcuno, con abuso della propria qualità e dei propri poteri, a dare o promettere indebitamente a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, o a soggetti a questi vicini, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;

- sottostare alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale e/o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno (il soggetto che opera in SAM) a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altra utilità;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, *stage*, ecc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, dei protocolli aziendali, del Codice Etico e del presente Modello;
- persuadere un Pubblico Ufficiale e/o Incaricato di Pubblico Servizio, anche dell'Unione Europea, ad appropriarsi di fondi dell'Unione di cui ha il possesso o la disponibilità per veicolarli verso la Società;
- approfittare dei rapporti esistenti con i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di ottenere finanziamenti o fondi europei, senza averne il diritto e in danno di altri soggetti;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o agli Incaricati di Pubblico Servizio dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;

- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- commettere frode nell'adempimento degli obblighi correlati alla conduzione dei contratti di fornitura con soggetti pubblici (Stato, altro Ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità);
- effettuare indebite promesse o dazioni di denaro o altra utilità, di qualsiasi natura, nei confronti di un soggetto intermediario (quale ad esempio un consulente) che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società.

A tal fine è necessario:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività aziendale da intraprendersi;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali assunte con la Pubblica Amministrazione.

2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001)

In relazione ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di soggetti pubblici o privati, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;

- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti *software* non autorizzati (ad esempio, *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso ad un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- rimuovere il *software antivirus* installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
- installare *software* / programmi aggiuntivi rispetto a quelli necessari alle esigenze connesse all'operatività aziendale;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (ad esempio, *antivirus, firewall, proxy server*, ecc.);
- lasciare il proprio *personal computer* incustodito al di fuori del posto di lavoro e senza protezione *password* o modificare / alterare le configurazioni impostate.

Le Strutture / Unità aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *riservatezza* - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *integrità* - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *disponibilità* - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

2.3 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/2001)

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
  - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
  - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e al Modello;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere istaurati solo previa accurata e documentata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze che possano indurre a ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Struttura / Unità aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei

loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Destinatari terzi;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

2.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001)

In relazione ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, è fatto divieto di:

- manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
- introdurre nello Stato e utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante o carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati.

2.5 Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001)

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle

informazioni, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto, i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
  - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
  - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
  - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, per i Destinatari:
  - è fatto divieto di tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo

svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;

- è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- è fatto obbligo di mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- è fatto obbligo di rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con le parti correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli *stakeholders* di tutte le società del Gruppo;
- attenersi alle precise regole di comportamento indicate nei protocolli di riferimento nella conclusione di contratti con altre società private, omettendo di dare o promettere denaro o altra utilità, così da non indurre gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di essi, a violare gli obblighi inerenti il loro ufficio ovvero gli obblighi di fedeltà (si rinvia, inoltre, ai principi generali di comportamento indicati al paragrafo 2.1, da considerarsi applicabili anche nella gestione dei rapporti con soggetti privati);
- effettuare una comunicazione tempestiva, corretta e in buona fede alle Autorità di Vigilanza in tutti i casi previsti dalla legge o dai regolamenti. A tale scopo, i Destinatari devono:
  - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge o dai regolamenti ovvero richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati e i documenti previsti o richiesti;
  - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

2.6 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001) e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, ai Destinatari è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);
- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o *partner* commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare reiteratamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano;
- compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- assumere il personale della Società con regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- rispettare la normativa di riferimento per l'assunzione di personale extra-comunitario;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali agenzie si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in

materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello adottato dalla Società;

- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale, ad esempio mediante indagini di clima del lavoro.

2.7 Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di illeciti amministrativi di abuso di mercato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a tutti i Destinatari è fatto obbligo di:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività in cui vengano in possesso di informazioni privilegiate o di notizie che possano permettere loro di porre in essere manipolazioni informative o operative di mercato;
- mantenere riservate tutte le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Società o la Capogruppo, sia riguardanti società terze in rapporto d'affari con la Società, nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi;
- custodire accuratamente documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate provvedendo a:
  - assicurare la tracciabilità della gestione delle informazioni privilegiate, a partire dal momento in cui ne siano entrati in possesso;
  - accertare che, qualora le informazioni privilegiate debbano essere comunicate a terzi per ragioni d'ufficio, questi ultimi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o statutario ed eventualmente formalizzare un apposito accordo contenente vincoli di confidenzialità;
  - identificare i documenti contenenti informazioni privilegiate e provvedere a proteggerli se trasmessi/archiviati in modo elettronico ovvero ad archiviarli in appositi archivi ad accesso fisico controllato.

È inoltre fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- comunicare le informazioni privilegiate a terzi per ragioni diverse da quelle di ufficio ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate;
- discutere informazioni privilegiate in luoghi pubblici o in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, idonee, o anche solo potenzialmente suscettibili, a fornire indicazioni false o fuorvianti notizie Società, la Capogruppo o su società terze in rapporto d'affari con la Società o la Capogruppo.

2.8 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- instaurare rapporti (consulenze o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

È, altresì, fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle attività sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e di eventuali *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni tra parti correlate, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli *standard* di mercato;

- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

2.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:

i. di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

ii. di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;

iii. di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

2.10 Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto:

- delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- dei protocolli aziendali vigenti in materia ambientale, ivi compresi quelli relativi alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del Modello - ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate - devono attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, nonché l'adempimento degli obblighi di:

- dare attuazione al programma aziendale di protezione dell'ambiente;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione dell'ambiente;

- effettuare controlli periodici sulle prestazioni degli impianti e attrezzature al fine di fare rispettare i limiti quali-quantitativi di emissione/scarico contenuti nelle autorizzazioni;
- eseguire le verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni di criticità di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione in materia effettuati dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società terze che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla stipula o mantenimento di rapporti contrattuali (ad esempio, locazione, comodato, ecc.) con soggetti che si sappia possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

2.11 Reati tributari (art 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i Destinatari sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione Finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione Finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
    - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
    - indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o

soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione Finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;

- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri Organi Sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di verifica e controllo legalmente e statutariamente attribuita ai predetti. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri Organi di controllo mediante l'occultamento o la distruzione di documenti ovvero mediante l'uso di altri mezzi fraudolenti.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1), Cod. pen.);*
- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.);*
- *Peculato (art. 314 Cod. pen.);*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.);*
- *Abuso d'ufficio (art.323 Cod. pen.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter, Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.).*

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- *Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati:**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe offrire o promettere denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di esercizio del proprio potere, al fine di far omettere allo stesso dei rilievi in sede di verifica ispettiva ovvero al fine di perseguire, in assenza dei necessari requisiti, l'ottenimento o il mantenimento della concessione;
- potrebbe, in concorso con un funzionario pubblico infedele, utilizzare o appropriarsi indebitamente di risorse (ad esempio fondi dell'Unione Europea) per finalità del tutto estranee alla Pubblica Amministrazione;
- potrebbe esporre - al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, nel caso di comunicazioni previste dalla legge aventi ad oggetto, ad esempio, la propria situazione

economica, patrimoniale o finanziaria - fatti non rispondenti al vero, ovvero omettere, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, ovvero potrebbe trasmettere notizie false alle Autorità di Vigilanza;

- potrebbe alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico, nonché intervenire senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un ingiusto profitto;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione degli adempimenti, anche informativi, verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
2. Gestione dei rapporti di qualsiasi natura con Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, ivi inclusi i rapporti concessori.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Risorse, Esazione e Commerciale;
- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti;
- Legale e Societario.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formale identificazione delle figure aziendali incaricate di gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (contatti, incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti della Società nel caso di incontri con la Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenute negli atti o nelle comunicazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;

- Sottoscrizione degli atti o delle comunicazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Tracciabilità ed evidenza di tutta la documentazione (atti, comunicazioni, ecc.) trasmessa alla Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza;
- Verifica del corretto adempimento degli obblighi verso il concedente e del rispetto delle previsioni della concessione;
- Revisione periodica dei diritti associati alle utenze che hanno accesso ai sistemi informativi della PA in conformità dei ruoli e responsabilità aziendalmente definiti.

AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE DEI FINANZIAMENTI / CONTRIBUTI PUBBLICI O AGEVOLATI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1), Cod. pen.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.);*
- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Cod. pen.);*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter Cod. pen.);*
- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Peculato (art. 314 Cod. pen.);*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.);*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati:**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe richiedere e ottenere un finanziamento pubblico per la realizzazione di un'opera di interesse nazionale o di un particolare programma formativo che, una volta conseguito, non viene destinato o viene destinato solo in parte a dette finalità;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei finanziamenti pubblici o agevolati, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Individuazione e richiesta dei finanziamenti / contributi pubblici o agevolati;
2. Gestione dei finanziamenti / contributi pubblici o agevolati;

3. Rendicontazione dei finanziamenti / contributi pubblici o agevolati.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Risorse, Esazione e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Valutazione preliminare degli accordi per la richiesta del finanziamento / contributo;
- Formale sottoscrizione della richiesta di finanziamento / contributo e della documentazione collegata;
- Formale sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento / contributo;
- Formale monitoraggio del progetto finanziato (ad esempio inerenza dello stesso rispetto ai requisiti tecnico-normativi definiti e ai tempi, costi e qualità previsti dal contratto, avanzamento contabile rispetto a quello fisico, ecc.);
- Formale attestazione dei dati tecnici ed economici di rendicontazione da parte delle Strutture aziendali incaricate della loro elaborazione, nonché formale autorizzazione degli stessi (che confluiscono nella rendicontazione da trasmettere all'ente o soggetto finanziatore);
- Formale sottoscrizione della documentazione inerente alla rendicontazione da trasmettere all'ente o soggetto finanziatore, previa verifica della completa, corretta e veritiera compilazione della stessa;
- Verifica atta a garantire il corretto incasso e contabilizzazione dei finanziamenti / contributi, nonché la loro esclusiva e totale destinazione per le finalità prescritte.

AREA A RISCHIO N. 3: OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI / AUTORIZZAZIONI DA ENTI PRIVATI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti degli enti di certificazione di natura privata (per Soggetti Rilevanti si intendono: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita qualsiasi altra funzione direttiva o chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti), inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle certificazioni, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione dei rapporti con enti di certificazione.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Servizio Prevenzione e Protezione;
- Operations, Tecnica e Impianti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Coordinamento, da parte della Struttura competente, della comunicazione interna, della preparazione e dell'esecuzione operativa delle ispezioni effettuate dall'ente certificatore;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni da trasmettere all'ente certificatore;
- Tracciabilità ed evidenza dei rapporti, di qualsiasi natura (incontri, ispezioni, ecc.) intrattenuti con gli enti certificatori;
- Al termine delle ispezioni, formale verifica e sottoscrizione del verbale predisposto dall'ente certificatore;
- Esistenza di un sistema di gestione della documentazione e di monitoraggio dell'efficacia dei processi e dei sistemi di gestione, attraverso lo svolgimento di audit periodici da parte della Struttura competente.

AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 10 e art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale coinvolto in un contenzioso della Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso al fine di ottenere una sentenza favorevole del giudizio;
- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona (ad es., per il tramite dei suoi professionisti esterni), denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti della società o

ente privato controparte nel procedimento, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, al fine di un esito favorevole di un procedimento giudiziale o stragiudiziale che la vede coinvolta;
- potrebbe indurre un dipendente / soggetto terzo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria procedente, nel corso di procedimenti che la vedono coinvolta;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da professionisti legali, a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere; (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale; (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura;
- potrebbe effettuare i pagamenti delle parcelle attraverso l'impiego di denaro proveniente da attività illecita assegnando la pratica ad un professionista esterno per la gestione di un contenzioso giudiziale / stragiudiziale che la vede coinvolta.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Selezione dei professionisti esterni ed affidamento di incarichi agli stessi;
2. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici, fiscali, connessi alle riserve, ecc.), anche attraverso il supporto di professionisti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società;
3. Definizione di accordi transattivi nell'ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione e Contratti;
- Legale e Societario;
- Risorse, Esazione e Commerciale.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Selezione dei professionisti tra quelli presenti nell'Albo gestito e aggiornato dalla Società;
- Formalizzazione ed approvazione della richiesta e della scelta del professionista;
- Formale definizione, all'interno del mandato conferito al legale / professionista esterno, dei compensi da corrispondere, coerentemente con le competenze ed esperienze dello stesso e con la prestazione richiesta;

- Inserimento, all'interno della lettera di incarico, di specifiche clausole di rispetto del Modello 231 e del Codice Etico;
- Sottoscrizione dei mandati alle liti e delle lettere di incarico;
- Verifica della corrispondenza tra il servizio / consulenza ricevuto dalla controparte e quanto previsto nella lettera di incarico;
- Autorizzazione al pagamento delle fatture, previa verifica della corrispondenza della stessa rispetto al servizio / consulenza ricevuto e a quanto previsto nella lettera di incarico;
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto della prestazione e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nella lettera di incarico ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Valutazione, propedeutica all'avvio di un contenzioso o alla prosecuzione o meno negli eventuali gradi di giudizio successivi, in termini di opportunità, rilevanza e rischiosità del contenzioso, con conseguente definizione ed approvazione della strategia processuale ovvero dell'accordo transattivo;
- Monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei contenziosi, sull'effettiva attuazione delle strategie processuali condivise, nonché dei relativi costi, assicurando altresì la corretta contabilizzazione di tutte le partite contabili derivanti dagli stessi;
- Verifica della copertura di *budget* necessaria a procedere con l'accordo transattivo;
- Formale approvazione dell'atto transattivo;
- Comunicazione e rendicontazione, al *management* della Società, dell'esito dei contenziosi legali significativi.

AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1), Cod. pen.);*
- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter, Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.).*

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- *Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10 e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.);*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto nelle ispezioni/verifiche alla Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso al fine di ottenere un improprio beneficio nel pagamento delle imposte;
- potrebbe occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti;

- potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione dati e informazioni non veritieri, connessi alle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento attraverso documenti informatici, al fine di trarne un interesse e/o vantaggio;
- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Determinazione delle imposte dirette e indirette;
2. Predisposizione, approvazione e invio delle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento;
3. Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte;
- Controlli specifici sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali che includano l'effettuazione di verifiche complementari sugli elementi destinati a confluire nelle dichiarazioni;
- Verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, della correttezza del calcolo delle imposte, della corretta compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento, nonché della completa e corretta registrazione contabile;
- Analisi dell'andamento delle partite attive e passive rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- Monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;

- Formale autorizzazione (i) del contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, (ii) all'invio degli stessi all'Amministrazione Finanziaria e (iii) al pagamento delle imposte;
- Sottoscrizione dei Modelli dichiarativi e di versamento delle imposte.

AREA A RISCHIO N. 6: SELEZIONE, ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio

coinvolto nelle ispezioni/verifiche alla Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso al fine di ottenere un improprio beneficio nel pagamento delle imposte;
- potrebbe occultare dei documenti societari relativi alle imposte dirette e indirette al fine di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti;
- potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione dati e informazioni non veritieri, connessi alle dichiarazioni fiscali o modelli di versamento attraverso documenti informatici, al fine di trarne un interesse e/o vantaggio;
- potrebbe, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per il pagamento delle imposte dirette e indirette.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Selezione, formulazione dell'offerta economica e assunzione del personale;
2. Impiego del personale;
3. Valutazione del personale finalizzata all'erogazione degli incentivi e dei *bonus*.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- Risorse, Esazione e Commerciale.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione e approvazione di un *budget* delle assunzioni e degli incentivi;
- Verifica, preventiva all'avvio delle attività di selezione, della coerenza dell'assunzione rispetto al *budget*;
- Formale definizione delle caratteristiche delle posizioni delle risorse da inserire e delle relative competenze richieste;
- Preliminare ricerca interna e *inter*-aziendale di un soggetto adatto al profilo tracciato;
- Definizione ed autorizzazione di una rosa di candidati (*short list*) per la copertura della posizione;

- Selezione del candidato ideale attraverso colloqui conoscitivi e tecnici e valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- Formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati e autorizzazione della relativa scelta e dell'offerta economica;
- Svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale (ad esempio verifica del permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari);
- Verifica e approvazione delle lettere di assunzione;
- Sottoscrizione, da parte del candidato, di una dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse e ad eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni e della documentazione consegnata (ad esempio lettera di assunzione, Modello 231);
- Contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa e dei CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.;
- Previsione, all'interno dei contratti stipulati con agenzie interinali / di somministrazione di lavoro, di clausole contrattuali riguardanti: i) l'obbligo di corrispondere retribuzioni in linea con i CCNL di riferimento; ii) il rispetto della normativa applicabile (in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.); iii) il divieto di fare ricorso a minori in età non lavorativa;
- Formalizzazione ed approvazione dell'esito delle valutazioni delle *performance* del personale;
- Autorizzazione dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti e delle relative promozioni.

AREA A RISCHIO N. 7: PAYROLL E GESTIONE DEL PERSONALE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1), Cod. pen.);*
- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Frode informatica (art. 640-ter, Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).*

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- *Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3 e art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe, attraverso la maggiorazione impropria delle retribuzioni, creare fondi extracontabili da destinare alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto in procedimenti/pratiche, di qualsiasi natura, con la Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;
- potrebbe alterare e/o modificare i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale, ovvero riconoscere stipendi maggiorati rispetto al dovuto, ovvero erogare somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, al fine di creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe alterare e/o modificare i dati relativi alle anagrafiche / presenze / assenze / ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni del personale ovvero riconoscere stipendi maggiorati rispetto al dovuto ovvero erogare somme di denaro ai dipendenti formalmente giustificate da spese di trasferta, anche se non dovute, al fine di creare fondi extracontabili cui attingere per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- potrebbe corrispondere reiteratamente ai dipendenti retribuzioni in modo difforme dai Contratti Collettivi Nazionali / territoriali o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, al fine di ottenere un risparmio dei costi;
- potrebbe omettere controlli atti ad accertare la sussistenza, validità e regolarità del permesso di soggiorno di cittadini di paesi extra-comunitari al fine di trarne un ingiusto vantaggio;
- potrebbe trasmettere alla Pubblica Amministrazione dati e informazioni non veritieri, connessi alle dichiarazioni previdenziali, contributive e assistenziali attraverso documenti informatici, al fine di trarne interesse e/o vantaggio;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) per operazioni inesistenti (in tutto o in parte) concernenti le note spese, ad esempio gonfiate, prodotte dal dipendente;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite non colpose, impiegando tali disponibilità per il pagamento degli stipendi o dei rimborsi spese ai dipendenti ovvero per il pagamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale.

Le modalità di commissione potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione amministrativa del personale (rilevazione presenze / ferie / straordinari / permessi, gestione anagrafiche dipendenti, elaborazione stipendi, ecc.);
2. Autorizzazione delle trasferte, degli eventuali anticipi per le trasferte e delle note spese;

3. Rendicontazione e rimborso delle spese sostenute;
4. Determinazione, gestione e versamento dei trattamenti previdenziali, contributivi e assistenziali del personale, inclusa l'elaborazione delle relative dichiarazioni.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Risorse, Esazione e Commerciale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Gestione documentata dell'anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (es. anagrafiche non fittizie, coerenza tra quanto a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.);
- Esistenza di un sistema, formalizzato e tracciato, di rilevazione delle presenze;
- Autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale o delle omesse timbrature (assenze o trasferte);
- Verifica del rispetto dell'effettiva applicazione e del mantenimento nel tempo di condizioni lavorative adeguate in termini di orari, periodi di riposo, risposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie;
- Verifica della completezza ed accuratezza dei cedolini elaborati dall'*outsourcer*, anche rispetto alla normativa ed ai CCNL di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità);
- Autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi;
- Verifica della coerenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini (per valore totale);
- Autorizzazione delle trasferte e degli eventuali anticipi ai dipendenti;
- Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione, nonché autorizzazione di eventuali deroghe;
- Verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto;
- Verifica della completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta;
- Autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di trasferta;
- Monitoraggio periodico delle note spese e dei relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
- Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento in materia previdenziale e assistenziale;
- Monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali competenti;

- Sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti previdenziali e assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti;
- Archiviazione e conservazione di copia delle comunicazioni firmate ed inviate agli Enti previdenziali ed assistenziali competenti, nonché degli eventuali allegati.

AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DELLA TESORERIA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. pen.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.).*

Abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10 e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe creare fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi in favore di Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio dei propri poteri; tali fondi extracontabili potrebbero, altresì, essere impiegati per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;
- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti di istituzioni e operatori finanziari, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La Società potrebbe essere ritenuta responsabile anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- potrebbe, nell'ambito della gestione degli incassi e dei pagamenti, anche mediante la piccola cassa, introdurre nello Stato, detenere, spendere o in qualunque modo mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da attività illecite impiegando tali disponibilità per l'esecuzione di operazioni finanziarie o bancarie;
- potrebbe creare fondi extracontabili, attraverso una inappropriata gestione di flussi finanziari, da destinare a scopi corruttivi in favore di dipendenti o terzi, per indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terzi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione delle attività di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
2. Gestione degli incassi e dei pagamenti;
3. Gestione delle casse aziendali.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formale autorizzazione delle operazioni di apertura, variazione e chiusura dei conti correnti;
- Chiara individuazione dei soggetti autorizzati a movimentare i conti correnti della Società;
- Verifica e monitoraggio degli incassi;
- Formale ed accurata riconciliazione degli incassi;
- Monitoraggio dei pagamenti da effettuare connessi alle fatture in scadenza;
- Verifiche di accuratezza e completezza nella formulazione della distinta di pagamento;
- Definizione di appositi controlli sulla regolarità dei pagamenti assicurando piena coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Verifica che la controparte contrattuale non sia inserita nelle "Liste di Riferimento" (nelle quali sono indicati i soggetti coinvolti in attività di terrorismo, riciclaggio e attività illecite transazionali). In caso di esito negativo del controllo, astenersi dall'intrattenere rapporti con la suddetta controparte contrattuale;
- Verifica della coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile;
- Formale autorizzazione dei pagamenti manuali;
- Formale autorizzazione dei pagamenti gestiti tramite *home banking*;
- Definizione di controlli su transazioni potenzialmente anomale;
- Riconciliazioni periodiche tra le movimentazioni contabili e gli estratti conto bancari;
- Definizione di limiti specifici nella gestione del denaro contante;
- Tracciabilità delle spese sostenute mediante il fondo cassa tramite registrazione dei movimenti di cassa;
- Formale autorizzazione dei pagamenti tramite il fondo cassa;
- Effettuazione di riconciliazioni periodiche del fondo cassa.

AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3 e art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di non modico valore economico, nonché sostenere improprie spese di ospitalità o di rappresentanza nei confronti di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto in procedimenti/pratiche, di qualsiasi natura, con la Società, come

prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;

- potrebbe attribuire benefici, regalie ovvero omaggi di rilevante valore economico, nonché effettuare improprie spese di ospitalità o di rappresentanza, nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati, ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, quale corrispettivo per scopi corruttivi;
- potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte, elementi passivi fittizi e alternativamente potrebbe compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero potrebbe avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da un delitto non colposo non riferibile alla stessa, impiegando tali disponibilità per il pagamento di omaggi o spese di rappresentanza nei confronti di soggetti terzi;
- potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Gestione degli omaggi;
2. Gestione delle spese di rappresentanza.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- Relazioni esterne (con riferimento alla gestione degli omaggi);
- Amministratore Delegato (con riferimento agli omaggi ed alle spese di rappresentanza del personale dirigente).

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo[1]:

- Definizione di una soglia di valore massimo (effettivo o stimato) degli omaggi (offerti o ricevuti). In caso di superamento di tale soglia, autorizzazione da parte del superiore gerarchico;
- Richiesta e autorizzazione all'elargizione di omaggi;
- Esistenza di un registro degli omaggi offerti e ricevuti, con indicazione dei beneficiari (e del soggetto che ha effettuato l'omaggio, in caso di omaggi ricevuti) e del loro valore, utilizzato anche al fine di verificare eventuali concentrazioni;

[1] Per la gestione delle spese di rappresentanza dell'Amministratore Delegato e dell'altro personale dirigente distaccato da Autostrade per l'Italia S.p.A., si applica la procedura della distaccante.

- Monitoraggio periodico, tramite specifica reportistica, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di omaggi da e nei confronti degli stessi soggetti;
- Definizione delle tipologie di spese di rappresentanza rimborsabili e della relativa soglia di valore massimo (effettivo o stimato). In caso di deroga, autorizzazione da parte del superiore gerarchico;
- Richiesta e autorizzazione al sostenimento di spese di rappresentanza;
- Verifica di coerenza tra le spese sostenute e la documentazione di supporto;
- Verifica della completa ed accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di rappresentanza;
- Autorizzazione delle richieste di rimborso delle spese di rappresentanza;
- Monitoraggio periodico, tramite specifica reportistica, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di spese di rappresentanza da e nei confronti degli stessi soggetti;
- Informativa al proprio superiore gerarchico in caso di ricezione di omaggi o spese di rappresentanza da soggetti terzi.

AREA A RISCHIO N. 10: GESTIONE DELLE DONAZIONI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 10 e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe effettuare donazioni nei confronti di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio coinvolto in procedimenti/pratiche, di qualsiasi natura, con la Società, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;
- potrebbe effettuare donazioni nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati, ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate, quale corrispettivo per scopi corruttivi;

- potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte, elementi passivi fittizi e alternativamente potrebbe compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero potrebbe avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da un delitto non colposo non riferibile alla stessa, impiegando tali disponibilità per effettuare donazioni nei confronti di soggetti terzi;
- potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Individuazione del destinatario della donazione;
2. Valutazione ed approvazione della donazione;
3. Gestione operativa dell'elargizione;
4. Verifica dell'effettivo svolgimento delle attività.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- Relazioni esterne;
- Legale e Societario;
- Amministratore Delegato.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formale identificazione della tipologia di enti beneficiari delle donazioni;
- Richiesta di documentazione all'ente beneficiario al fine di attestare il possesso dei requisiti ai fini dell'erogazione (*due diligence*);
- Verifica preventiva di fattibilità della donazione;
- Formazione approvazione all'erogazione della donazione;
- Formale definizione dei limiti quantitativi e temporali per l'erogazione di donazioni e dei limiti quantitativi allo stesso beneficiario;
- Formalizzazione ed approvazione del rapporto con il beneficiario della donazione (es. contratto), previa verifica della correttezza e coerenza rispetto all'oggetto della donazione;
- Formale autorizzazione al pagamento della donazione;
- Formale richiesta di riscontro al beneficiario della donazione, finalizzato a verificare l'effettivo e corretto impiego dei fondi erogati;

- Monitoraggio periodico, tramite specifica reportistica, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazione di donazioni nei confronti degli stessi soggetti.

AREA A RISCHIO N. 11: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe predisporre impropriamente il *budget* annuale dei costi con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili: i) da destinare a scopi corruttivi in favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio dei propri poteri; ii) da impiegare per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;
- potrebbe predisporre impropriamente il *budget* annuale dei costi con la finalità di nascondere successive situazioni anomale nell'andamento dei costi o procedere ad una irregolare esecuzione delle analisi di controllo di gestione, che potrebbero essere indicative, ad esempio, della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di Soggetti

Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito dell'attività di pianificazione e controllo, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
- potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Predisposizione del *budget* dei costi annuale (a livello di Società e Strutture);
2. Gestione del *budget* dei costi e approvazione degli *extra-budget*;
3. Produzione della reportistica e rendicontazione;
4. Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da implementare.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formale definizione delle modalità e delle tempistiche di articolazione del processo di pianificazione e controllo;
- Definizione ed autorizzazione di un *budget* annuale, nonché delle revisioni del *budget;*
- Diffusione e comunicazione del *budget* e delle sue revisioni alle Strutture / Unità aziendali interessate;
- Verifica, preventiva alle spese di varia natura, della capienza di *budget*;
- Formale motivazione degli *extra-budget* e loro autorizzazione;
- Monitoraggio periodico del *budget* ed analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

AREA A RISCHIO N. 12: CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO, COMUNICAZIONI AL MERCATO ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.).*

Abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10 e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti, ovvero esporre fatti materiali non rispondenti al vero per creare fondi extracontabili: i) da destinare a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio; ii) da impiegare per la remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse della Società;
- potrebbe esporre consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci, fatti materiali rilevanti non veritieri od omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, ovvero potrebbe esporre una valutazione dei fatti discostandosi consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati, senza darne adeguata informazione giustificativa;
- potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
- potrebbe, a seguito della commissione di un reato non colposo ed al fine di conseguire indebiti vantaggi, impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, provenienti dal delitto stesso, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, attraverso la gestione della contabilità generale e del bilancio, ad esempio mediante la registrazione di dati, anagrafici e/o contabili, non rispondenti al vero.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione della contabilità generale;
2. Determinazione e approvazione degli accantonamenti per poste stimate;
3. Determinazione ed esecuzione delle operazioni di chiusura del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali;
4. Redazione e approvazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione delle figure aziendali abilitate alle operazioni di creazione, modifica, cancellazione e migrazione dei conti;
- Gestione ed aggiornamento, tramite il sistema informativo aziendale dedicato, di un piano dei conti, le cui modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Struttura competente in materia di amministrazione;
- Profilazione delle utenze all'interno del sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità;
- Giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati;
- Rispetto di un *iter* approvativo delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- Obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti;
- Verifica della completa e corretta registrazione delle scritture contabili;
- Verifica della completezza e accuratezza, nonché approvazione, dei dati e delle informazioni da trasmettere alla Controllante in occasione delle sue operazioni di consolidamento;
- Quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
- Autorizzazione di eventuali scritture correttive (in caso di squadrature o saldi anomali);
- Convalida dei dati di accertamento necessari per le scritture di integrazione e rettifica da parte dei Responsabili delle Strutture / Unità aziendali;
- Verifiche della completezza ed accuratezza delle scritture di chiusura ed assestamento;
- Verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili relative alle partecipazioni in imprese controllate, collegate e consorziate;
- Formale identificazione dei soggetti responsabili dello svolgimento ed autorizzazione delle attività di chiusura contabile;
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa vigente in materia di predisposizione e approvazione del bilancio;
- Sottoscrizione, da parte dei Responsabili delle Struttura / Unità aziendali coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- Verifica della corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché dell'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- Verifica della completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea;

- Tempestiva trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e idonea registrazione di tale trasmissione;
- Messa a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione dei documenti sulla gestione sociale al fine di consentire le attività di verifica;
- Previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza;
- Rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali;
- Rispetto delle disposizioni di legge in tema di obblighi degli Amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni;
- Formale approvazione delle comunicazioni sociali, prima della relativa divulgazione pubblica.

AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 Cod. civ.);*
- *Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis Cod. civ.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero:
  i. impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, occultando documenti contabili o non assicurando l'archiviazione della documentazione;
  ii. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligazione di effettuare il conferimento;
  iii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili;
  iv. approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi;
  v. acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve;
  vi. formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- la Società potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita o, impiegando detta disponibilità nella realizzazione di operazioni ordinarie, ad esempio nel caso della gestione dei conferimenti in danaro da parte del socio, al fine di ostacolare la provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione degli atti del Consiglio di Amministrazione;
2. Gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e con i soci;
3. Gestione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.).

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Societario, Gestione Titoli, Segreteria Consiglio di Amministrazione;
- Legale e Societario.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formalizzazione delle regole per la valida costituzione delle riunioni consiliari e dei relativi *quorum* deliberativi;
- Definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- Verifiche volte ad assicurare la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- Formalizzazione all'interno dello Statuto delle modalità di rappresentanza in Assemblea dei diritti di voto;
- Verifica del diritto di partecipazione all'Assemblea, anche per delega;
- Osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- Verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- Tempestiva messa a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;

- Definizione delle modalità di predisposizione, controllo, approvazione e trasmissione ai soci ed agli Organi Sociali della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- Rispetto delle previsioni in materia di accesso ai libri sociali previste da appositi protocolli aziendali;
- Previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza;
- Rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle operazioni ordinarie (distribuzione dividendi, gestione dei conferimenti dei soci, gestione delle riserve, ecc.) e, in generale, di tutte le operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Formale autorizzazione a porre in essere o a proporre agli Organi Sociali competenti le operazioni ordinarie;
- Autorizzazione delle operazioni ordinarie sul capitale sociale.

AREA A RISCHIO N. 14: CICLO PASSIVO - ACQUISTI DI BENI, LAVORI, SERVIZI E CONSULENZE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 10 e art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe, nell'ambito dell'approvvigionamento strumentale alla gestione della concessione, avvalersi di beni, lavori e servizi forniti da terze parti nella consapevolezza della loro inidoneità al soddisfacimento dei requisiti della stessa;
- al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, potrebbe qualificare dei fornitori legati, direttamente o indirettamente, a un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, o da questi segnalato, anche se privi dei requisiti di reputazione, onorabilità e professionalità necessari;
- potrebbe creare fondi extracontabili, a seguito dell'autorizzazione e contabilizzazione di ordini di acquisto fittizi ovvero della simulazione di prestazioni fornite da fornitori fittizi, cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe pagare prestazioni non dovute ovvero promettere o corrispondere una maggiorazione del compenso non dovuta ad un fornitore, al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- potrebbe stipulare consapevolmente accordi quadro / contratti / lettere di incarico con soggetti terzi che reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizzano, assumono o impiegano manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da fornitori di beni, lavori o servizi, a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere; (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale; (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura;
- potrebbe riciclare denaro proveniente da un delitto non colposo, impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Qualifica, selezione e monitoraggio dei fornitori / consulenti / professionisti esterni;
2. Predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
3. Predisposizione, autorizzazione e trasmissione del contratto / Ordine di Acquisto;
4. Ricezione beni, lavori, servizi, consulenze e monitoraggio delle attività svolte dalla controparte ai fini del benestare al pagamento.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti;
- Legale e Societario;
- Tutte le Strutture / Unità aziendali richiedenti beni, lavori, servizi e consulenze.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione di un Albo dei fornitori / consulenti / professionisti esterni qualificati;
- Formale definizione del processo di qualifica dei fornitori / consulenti / professionisti esterni, finalizzato a verificarne i requisiti reputazionali, di onorabilità, etici, economico-finanziari, normativi e di capacità tecnico-professionale, inclusa la non iscrizione nelle Liste di Riferimento anti-terrorismo e anti-riciclaggio, propedeutico al relativo inserimento nell'Albo;
- Formale autorizzazione in merito alla qualifica di un nuovo fornitore / consulente / professionista esterno;
- Aggiornamento periodico dell'Albo, sulla base dei *feedback* ricevuti dalle Strutture / Unità aziendali richiedenti e tramite l'utilizzo di indici di *performance* e altri indicatori;
- Definizione dei criteri per la predisposizione (completa e motivata) delle Richieste di Acquisto (RdA);
- Formalizzazione, verifica e approvazione delle RdA;
- Definizione di differenti modalità di selezione dei fornitori / consulenti / professionisti esterni in funzione dell'ammontare economico dell'Acquisto, delle relative caratteristiche, ovvero al verificarsi di specifiche circostanze (es. acquisto *intercompany*);
- Processo di selezione competitiva dei fornitori / consulenti / professionisti esterni e definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti urgenti o in deroga alle procedure di selezione competitive *standard*, nonché delle relative modalità di autorizzazione;
- Formalizzazione delle motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive *standard* definite e autorizzazione della deroga;
- Definizione preliminare dei requisiti minimi di ammissibilità delle offerte ricevute dai fornitori / consulenti / professionisti esterni e dei parametri di valutazione delle stesse;
- Verifica, mediante analisi di mercato o rispetto ai dati storici di acquisto, della coerenza e congruità del valore dell'acquisto;
- Valutazione delle offerte ricevute (secondo i criteri definiti) e conseguente individuazione del fornitore / consulente / professionista esterno, approvata dalle figure competenti;
- Verifica, autorizzazione e monitoraggio periodico degli acquisti urgenti;

- Formale definizione dei contenuti minimi del contratto, ivi inclusa la specifica clausola risolutiva espressa in caso di violazione, da parte della controparte, del Modello e del Codice Etico ed analisi e validazione di eventuali deroghe;
- Verifica della correttezza e coerenza del contratto / Ordine di Acquisto (OdA) rispetto all'oggetto dell'acquisto (es. in termini di quantità) e verifica della coerenza dei compensi rispetto alla prestazione richiesta;
- Divieto di sottoscrivere un OdA / contratto con un fornitore che non abbia superato con esito positivo il processo di qualifica;
- Formale approvazione degli OdA / contratti;
- Verifica della corrispondenza tra il bene / lavoro / servizio / consulenza ricevuto dalla controparte rispetto a quanto previsto nell'OdA / contratto;
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione (bene / lavoro / servizio / consulenza), il soggetto indicato nell'OdA / contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Formale benestare al pagamento della fattura, previa verifica della corrispondenza della stessa rispetto al bene / lavoro / servizio / consulenza ricevuto e all'OdA / contratto;
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile.

AREA A RISCHIO N. 15: GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Area a rischio strumentale per i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.).*

Abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 8, commi 1 e 2-bis, art. 10 e art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe definire corrispettivi superiori per acquisti infragruppo a quanto effettivamente dovuto per creare fondi extracontabili da destinare: i) a scopi corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, anche su sollecitazione di quest'ultimo in abuso di

esercizio del proprio potere ii) alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso, al fine di perseguire un interesse dellaSocietà;

- potrebbe, al fine di conseguire indebiti vantaggi, esporre consapevolmente – nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico – fatti materiali rilevanti non veritieri od omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, ovvero potrebbe esporre una valutazione dei fatti discostandosi consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati, senza darne adeguata informazione giustificativa;
- potrebbe creare fondi extracontabili, nell'ambito delle operazioni infragruppo, utili ad indurre chiunque a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria) ed utilizzare in dichiarazione elementi passivi fittizi, derivanti da fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie) emessi da terze parti a fronte di: (i) operazioni mai poste in essere (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti); (ii) operazioni che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (c.d. sovrafatturazione); (iii) operazioni effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura (cc.dd. fatture soggettivamente inesistenti);
- potrebbe riciclare denaro proveniente da un delitto non colposo, impiegando tali disponibilità per il pagamento di prestazioni rese alla Società nell'ambito di operazioni con altre società del Gruppo, ovvero effettuando verso queste dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Gestione degli acquisti infragruppo.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti;
- Legale e Societario.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Rispetto di ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo;

- Esistenza di specifici protocolli aziendali che descrivono ruoli, responsabilità, attività, modalità operative e controlli relativi alla gestione dei rapporti infragruppo;
- Verifica che le condizioni applicate all'operazione infragruppo siano coerenti con le condizioni di mercato o a specifici parametri di riferimento, in conformità al principio di libera concorrenza;
- Verifica della correttezza e coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'acquisto (es. in termini di quantità);
- Approvazione delle operazioni infragruppo e dei relativi contratti;
- Verifica della corrispondenza tra la prestazione ricevuta dalla controparte e quanto previsto nel contratto;
- Formale autorizzazione al pagamento delle fatture infragruppo, previa verifica della corrispondenza delle stesse rispetto alla prestazione ricevuta e a quanto previsto nel contratto;
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura;
- Verifica della corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto dell'acquisto e verifica della sua corretta applicazione all'imponibile;
- Predisposizione, tenuta ed aggiornamento delle "dichiarazioni di correlazione" e del "registro delle Parti Correlate" al fine di tracciare le operazioni con le stesse;
- Definizione dei criteri per l'individuazione e la classificazione di un'operazione con una Parte Correlata, in funzione della (maggiore o minore) rilevanza.

AREA A RISCHIO N. 16: GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI CON I MASS MEDIA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.)*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità, potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a Soggetti Rilevanti dei media, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà come, ad esempio, indurli a rendere pubbliche notizie non vere e migliorative dell'immagine della Società;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo propedeutici alla costituzione di fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i mass media.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Relazioni Esterne;

- Amministratore Delegato.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Correttezza e trasparenza nei rapporti con i media, nel rispetto dei principi di veridicità e corretta gestione;
- Integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni dei media e non richiedendo trattamenti di favore;
- Divieto di diffondere informazioni a media che siano fuorvianti o non rispondenti al vero;
- Verifica della completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni e dei dati trasmessi ai mass media;
- Monitoraggio delle comunicazioni ai media, al fine di prevenire il rischio di diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti la Società;
- Analisi delle informazioni da comunicare all'esterno (ad esempio al fine di verificare che non compromettano le attività commerciali della Società o che non siano soggette a restrizioni).

AREA A RISCHIO N. 17: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- un esponente aziendale, in autonomia ovvero in concorso con esponenti di emittenti strumenti finanziari, al fine di conseguire risultati illeciti per la Società, potrebbe utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie attività lavorative aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, le evoluzioni di *business* del Gruppo Atlantia, al fine di acquistare, vendere o compiere operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, ovvero raccomandare o indurre altri al compimento di talune delle suddette operazioni, ovvero comunicare l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio dell'attività lavorativa;
- la Società potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito delle informazioni privilegiate, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone

- **Attività sensibili**

1. Gestione delle informazioni privilegiate.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Societario, Gestione Titoli, Segreteria Consiglio di Amministrazione;
- Legale e Societario.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Approvazione delle comunicazioni al mercato e delle altre comunicazioni sociali, prima della relativa divulgazione pubblica;
- Obbligo di riservatezza, da parte degli Amministratori / Sindaci e del Personale, sulle informazioni privilegiate e riservate e sui documenti acquisiti;
- Adozione delle misure necessarie a mantenere il carattere privilegiato o riservato delle informazioni durante la loro circolazione interna;
- Previsione di specifiche cautele contrattuali nei rapporti con terze parti (es. consulenti esterni), idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società;
- Diffusione, in presenza di *rumors*, di specifici comunicati stampa volti a ripristinare la correttezza dell'informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore;
- Comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa vigente, in presenza di informazioni privilegiate per le quali risulti essere venuto meno il necessario regime di riservatezza, nonché in caso di specifica richiesta da parte delle Autorità di Vigilanza;
- Esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "*need to know*");
- Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate previa individuazione delle condizioni che la legittimano;
- Istituzione, tenuta e monitoraggio del Registro per l'identificazione delle persone che hanno accesso e/o gestiscono le informazioni privilegiate, nonché previsione di norme di comportamento per tutti gli esponenti aziendali che hanno accesso a tali informazioni privilegiate;
- Identificazione, in via preventiva, delle informazioni privilegiate per le quali è possibile procedere, in ritardo, alla comunicazione al mercato, al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società, nonché del relativo procedimento e dei soggetti responsabili;
- Verifica della correttezza dei dati e delle informazioni contenuti nei prospetti informativi, alla luce degli elementi richiesti dalla legge e dalle istruzioni di vigilanza, in modo da consentire ai destinatari dei prospetti stessi di pervenire ad un giudizio informato ed oggettivo sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero sugli strumenti finanziari emessi da quest'ultima e sui relativi diritti;
- Obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato.

AREA A RISCHIO N. 18: CICLO ATTIVO - RICAVI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.).*

Area a rischio strumentale per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)

- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe offrire o promettere denaro o altra utilità in favore di un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere un vantaggio nella determinazione della variazione annua del costo dei pedaggi;

- potrebbe gestire impropriamente le attività di gestione e recupero crediti da mancata riscossione pedaggi al fine di creare fondi extracontabili cui attingere per scopi corruttivi nei confronti di Soggetti Rilevanti di società o enti privati ovvero nei confronti di persone / società a questi direttamente o indirettamente collegate;
- potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- potrebbe introdurre nello Stato, detenere, spendere o in qualunque modo mettere in circolazione (ad esempio, mediante il versamento presso un istituto di credito) monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede nell'ambito della gestione degli incassi dei pedaggi.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione dei rapporti con gli Uffici preposti della Pubblica Amministrazione (MIT) con riferimento ai meccanismi di adeguamento delle tariffe autostradali;
2. Gestione pedaggi;
3. Gestione del recupero crediti da mancata riscossione del pedaggio.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Risorse, Esazione e Commerciale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Verifica ed autorizzazione del calcolo dei pedaggi (es. definizione delle soglie massime di scontistica), definiti dal MIT;
- Formale definizione delle modalità di riscossione dei pedaggi (contanti, carte, *telepass*, ecc.);
- Previsione di adeguata tracciabilità dei pedaggi riscossi, nonché di eventuali eventi rilevanti occorsi nell'espletamento delle attività di riscossione;
- Definizione delle modalità di versamento e conta dei pedaggi riscossi presso i caselli autostradali;
- Formale predisposizione di un contratto con terze parti per la fornitura di appositi servizi connessi alle attività di riscossione dei pedaggi (es: servizi di raccolta e conta fisica);
- Formale autorizzazione dei contratti stipulati con tali terze parti;
- Controlli di accuratezza in merito agli incassi derivanti da pagamento in contanti;

- Definizione delle modalità di riscossione dei pedaggi relativi a rapporti di mancato pagamento (R.M.P.P.);
- Formale definizione dei criteri e delle modalità di gestione del recupero del credito derivante da rapporti di mancato pagamento (R.M.P.P.).

Devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 1 (Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza).

AREA A RISCHIO N. 19: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione e Istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis Cod. pen.);*
- *Concussione (art. 317 Cod. pen.);*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, comma 2, Cod. pen.);*
- *Peculato (art. 314 Cod. pen.);*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.);*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.).*

Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale

- *Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.).*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 2, commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 10 e art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe, attraverso attività di manutenzioni fittizie, creare fondi extracontabili da destinare alla remunerazione di un soggetto intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio;

- potrebbe, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto di concessione concluso con il Concedente, impiegare materiali/realizzare opere sulla rete non conformi/non idonee rispetto all'oggetto del contratto di fornitura, omettendo altresì di comunicare tale circostanza alla controparte negoziale;
- in qualità di stazione appaltante, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, affida lavori / servizi ad una ditta terza, che riceve pertanto un ingiusto vantaggio (i.e. mancanza dei requisiti di idoneità professionale e conseguente indebita percezione di risorse finanziarie stanziate dall'UE per il bando di gara), cui si aggiunge il vantaggio della Società in termini di risparmio dei costi per non aver assegnato l'appalto ad altro concorrente in possesso di tutti i requisiti di legge ma con un'offerta economicamente meno vantaggiosa;
- potrebbe offrire, donare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti ad esponenti delle società incaricate di eseguire le attività di manutenzione, inducendoli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, al fine di conseguire indebiti vantaggi o utilità;
- potrebbe creare fondi extracontabili per indurre chiunque a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- potrebbe, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
- potrebbe mettere in atto operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto commesso nell'ambito della gestione delle manutenzioni in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Esecuzione dei lavori di manutenzione;
2. Gestione delle riserve.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto

della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Verifica che l'opera / lavoro sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto con il fornitore;
- Predisposizione della documentazione ad evidenza dell'ultimazione dei lavori (es. certificato di ultimazione lavori, del conto finale dei lavori, relazione del conto finale dei lavori);
- Verifica di correttezza e completezza degli atti contabili e della documentazione prodotta, preventiva al pagamento;
- Formale definizione dell'*iter* e delle modalità operative per la gestione delle riserve, in conformità con la normativa applicabile;
- Formale valutazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, sull'ammissibilità dell'iscrizione delle riserve;
- Verifica di congruità del valore delle riserve richieste dall'impresa appaltatrice rispetto alle effettive problematiche intercorse durante lo svolgimento dei lavori;
- Formale approvazione, in coerenza con il sistema dei poteri vigente, dell'iscrizione delle riserve;
- Verifica di correttezza ed accuratezza delle riserve iscritte nei registri di contabilità lavori;
- Formale autorizzazione alla sottoscrizione di accordi bonari o atti transattivi per la risoluzione delle riserve;
- Monitoraggio periodico delle riserve.

Devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 4 (gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria), all'Area a rischio n. 8 (gestione della tesoreria), all'Area a rischio n. 14 (ciclo passivo – acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze), alle Aree a rischio connesse alla gestione delle tematiche ambientali e alla Parte Speciale B dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

AREA A RISCHIO N. 20: INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E DEI CONNESSI IMPATTI, IVI INCLUSI QUELLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006);*
- *Violazione delle norme inerenti alla bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe cagionare, non implementando adeguate misure di mitigazione dei rischi ambientalu, fenomeni di inquinamento e disastro ambientali, l'uccisione di specie animali o vegetali protette e/o provocare il deterioramento significativo di *habitat* all'interno o nelle vicinanze di un sito protetto;
- potrebbe, tramite la realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione degli *asset* aziendali per lo svolgimento di attività aziendale (che potrebbe configurare l'interesse o vantaggio per la

Società) causare l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

- potrebbe violare, non gestendo adeguatamente i rischi ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, la normativa vigente in materia di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e commettere attività di gestione non autorizzate dei rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nonché venir meno agli adempimenti connessi alla tracciabilità degli stessi;
- potrebbe violare, non gestendo adeguatamente i rischi ambientali connessi all'effettuazione di scarichi idrici, le prescrizioni previste in materia di autorizzazioni per gli scarichi idrici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe violare, non gestendo adeguatamente i rischi ambientali connessi all'accadimento di un evento che potrebbe cagionare la compromissione della tutela dell'ambiente, gli obblighi normativi in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe, dallo svolgimento delle attività aziendali o da eventuali eventi incidentali, cagionare l'offesa alla pubblica incolumità (intesa come integrità fisico / psichica e salute) in ragione dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle anomalie e degli incidenti ambientali, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicatep otrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Individuazione, valutazione e gestione dei potenziali rischi e definizione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti;
2. Gestione dei lavori all'interno di siti protetti.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione e mappatura dei rischi ambientali e per la pubblica incolumità, in funzione delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti e valutazione della loro significatività (sulla base, anche, della normativa vigente e di eventuali

informazioni, controversie/contenziosi relativi a emergenze/incidenti occorsi aventi riflesso sulla pubblica incolumità);

- Identificazione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti sulla pubblica incolumità conseguenti alla valutazione della significatività dei rischi;
- Pianificazione dell'emergenza in funzione della significatività dei rischi e degli scenari di incidente identificati;
- Definizione di uno specifico piano di emergenza;
- Con riferimento ai lavori effettuati all'interno di siti protetti:
  - Esecuzione delle attività nel rispetto assoluto delle norme vigenti in materia ambientale, previa autorizzazione / permessi dalle Autorità competenti;
  - Esecuzione, al termine delle attività, di verifiche e analisi ambientali al fine di monitorare il rispetto dei valori limite consentiti dalla normativa vigente.

AREA A RISCHIO N. 21: GESTIONE DI ANOMALIE ED INCIDENTI AMBIENTALI CHE POSSONO METTERE A RISCHIO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E L'EQUILIBRIO DELL'ECOSISTEMA

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006);*
- *Violazione delle norme inerenti alla bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe non implementare, in termini di adeguatezza e tempestività, le misure necessarie alla gestione delle anomalie ed incidenti ambientali al fine di impedire e/o contenere fenomeni di inquinamento e disastro ambientale, la possibile uccisione uccisione di specie animali e vegetali protette e/o il deterioramento significativo di *habitat* all'interno o nelle vicinanze di un sito protetto;
- potrebbe violare, non gestendo adeguatamente i rifiuti derivanti dal verificarsi di anomalie ed incidenti ambientali, la normativa vigente in materia di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006

e commettere attività di gestione non autorizzate dei rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nonché venir meno agli adempimenti connessi alla tracciabilità degli stessi;

- potrebbe violare, nell'ambito della gestione delle anomalie e degli incidenti ambientali, le prescrizioni previste in materia di autorizzazioni per gli scarichi idrici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe violare, nell'ambito della gestione delle anomalie e degli incidenti ambientali, gli obblighi normativi in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle anomalie e degli incidenti ambientali, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Identificazione, gestione, comunicazione, analisi e monitoraggio di anomalie ed incidenti ambientali.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Identificazione delle potenziali situazioni di emergenza (es. incendi, emergenze sanitarie, intrusioni, incidenti strutturali per sisma, alluvioni, sversamenti o dispersioni di sostanze);
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nell'identificazione e nella gestione delle emergenze/degli incidenti ambientali;
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nella registrazione e nell'analisi delle cause da cui possono essere scaturiti gli incidenti ambientali;
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nella comunicazione agli enti competenti degli incidenti ambientali occorsi, in linea con le modalità e le tempistiche definite dalla normativa vigente;
- Definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nella registrazione e nel monitoraggio dei dati riguardanti gli incidenti ambientali occorsi.

AREA A RISCHIO N. 22: GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe non adempiere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, conferire gli stessi a soggetti terzi che svolgono attività illecite e non autorizzate di gestione dei rifiuti, realizzare discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti pericolosi violando gli obblighi normativi di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe cagionare, attraverso una gestione illecita dei rifiuti, fenomeni di inquinamento e disastro ambientali, l'uccisione di specie animali e vegetali protette e/o provocare il deterioramento significativo e misurabile di habitat all'interno di un sito protetto;
- potrebbe violare, non gestendo adeguatamente le acque reflue, le prescrizioni previste in materia di autorizzazioni per gli scarichi idrici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;

- potrebbe causare, attraverso una gestione non adeguata dei rifiuti, eventi in grado di compromettere la tutale ambientale violando di conseguenza gli obblighi normativi in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei rifiuti, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione operativa della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
2. Gestione delle attività di caratterizzazione dei rifiuti;
3. Attività di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti;
4. Monitoraggio delle autorizzazioni degli automezzi per il trasporto dei rifiuti.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Con riferimento alle attività di gestione operativa delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti e gestione di depositi temporanei:
  - Esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
  - Esistenza di criteri predefiniti per la scelta/identificazione/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente, che prevedano in particolare che la pavimentazione dovrà essere mantenuta sempre impermeabile, la recinzione sempre integra, ecc.;
  - Esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo, per cui i

rifiuti dovranno essere depositati all'interno dei rispettivi cassoni o contenitori, contrassegnati dai cartelli identificativi del CER e delle tipologie di rifiuti ammissibili;

- Avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
- Chiara identificazione dei soggetti conferitori dei rifiuti in ingresso e definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
- Ove si faccia ricorso, per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di depositi temporanei, a ditte esterne, esecuzione di specifici controlli in merito:
  - Alle verifiche dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni;
  - Alla rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliorie tecnologiche disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
  - All'inserimento di clausole contrattuali standard all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
  - Alla verifica della corrente validità delle autorizzazioni delle ditte di smaltimento/recupero;
  - Alla definizione delle modalità di accesso da parte delle ditte esterne;
  - Alla verifica dei dati riportati nel FIR emesso dalla ditta esterna, che il CER indicato sul FIR sia effettivamente quello ritirato e caricato per essere trasportato;
  - All'implementazione di un flusso informativo formalizzato da parte della ditta esterna in merito alle attività di stoccaggio dei rifiuti in aree di deposito temporaneo;

- Con riferimento alla gestione delle attività di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti:
  - Identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
  - Verifica della correttezza dei dati registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti;
  - Definizione e verifica dei criteri per la selezione dei laboratori di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
  - Elaborazione della scheda rifiuti ai fini dell'omologa del rifiuto presso l'impianto di smaltimento, per l'assegnazione del codice CER, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi;
- Con riferimento agli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti:
  - Registrazione sui registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti;
  - Verifica della correttezza della copia cartacea delle schede di movimentazione di rifiuti ed in particolare del ritorno, entro e non oltre 90 gg, della quarta copia del formulario controfirmato attestante l'avvenuto conferimento all'impianto di destinazione (discarica/recupero);
  - In caso di mancato ritorno della quarta copia del formulario dopo 45 giorni la trasmissione a mezzo raccomandata, lettera di sollecito alla ditta e in caso di mancato ritorno dei formulari entro 90 giorni, effettuazione della comunicazione alla Provincia;
  - Archiviazione e conservazione dei registri e dei formulari per 5 anni;

- Elaborazione ed invio del MUD (Dichiarazione annuale rifiuti prodotti).

In relazione alla selezione e gestione dei fornitori in materia ambientale, devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 14 (ciclo passivo – acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze).

AREA A RISCHIO N. 23: GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe non effettuare attività di manutenzione volta anche alla prevenzione o mitigazione del rischio ambientale connesso all'attività e cagionare fenomeni di inquinamento e disastro ambientali, l'uccisione di specie animali e vegetali protette e/o provocare il deterioramento significativo di *habitat* all'interno o nelle vicinanze di un sito protetto;
- potrebbe, tramite la realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione degli asset aziendali per lo svolgimento di attività di impresa, causare il deterioramento del sito medesimo compromettendone lo stato di conservazione senza aver preso le necessarie misure a tutela dell'ambiente circostante;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione, manutenzione ed esercizio di *asset* in relazione ai quali insistono obblighi di varia natura in materia ambientale.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore e dai protocolli aziendali;
- Con riferimento alla attività connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio e degli impianti in relazione ai quali insistono obblighi in materia ambientale:
  - Identificazione e valutazione dei rischi e delle criticità ambientali in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi);
  - Identificazione delle misure e attività di prevenzione, protezione e mitigazione da porre in essere al fine di prevenire o mitigare il rischio ambientale connesso ad una operazione da porre in essere sull'impianto;
  - Predisposizione di piani di manutenzione ed ispezione che riguardino il patrimonio e gli impianti con le annesse modalità operative e controlli;
  - Esecuzione di verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive.

In relazione alla selezione e gestione dei fornitori in materia ambientale, devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 14 (ciclo passivo – acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze).

AREA A RISCHIO N. 24: GESTIONE DI SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma 6 della L. 549/1993);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe violare le prescrizioni inerenti alla gestione delle sostanze lesive dell'ozono connesse agli impianti che prevedano l'utilizzo di dette sostanze in accordo a quanto previsto dalla regolamentazione europea e normativa nazionale;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione delle sostanze lesive dell'ozono, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione, manutenzione e monitoraggio degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono (censimento, cessazione dell'utilizzo, dismissione).

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Esecuzione di un censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e definizione del relativo piano di cessazione dell'utilizzo e/o di controlli manutentivi o di dismissione dell'*asset*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Utilizzo di fornitori terzi per l'attività di manutenzione degli impianti F-GAS;
- Monitoraggio delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'esercizio di *asset* contenenti sostanze ozono lesive.

In relazione alla selezione e gestione dei fornitori in materia ambientale, devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 14 (ciclo passivo – acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze).

AREA A RISCHIO N. 25: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA BONIFICA A SEGUITO DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO, LE ACQUE SUPERFICIALI E/O LE ACQUE SOTTERRANEE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe, dopo il verificarsi di fenomeni di inquinamento dei comparti suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, non provvedere alla bonifica dei siti non adempiendo agli obblighi di comunicazione, contenimento e monitoraggio previsti di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006. Tali fenomeni di inquinamento potrebbero essere tra gli altri, riconducibili al verificarsi di incidenti stradali all'effettuazione delle attività manutentive, alla gestione dei rifiuti nonché al possibile rinvenimento di fenomeni di inquinamento pregressi;
- potrebbe, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio, omettere di effettuare la comunicazione dell'avvenuta contaminazione alle Autorità competenti

(Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal D.Lgs.152/2006 (articolo 242). La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose, quanto pericolose;

- potrebbe violare, nell'ambito della gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica dei siti contaminati, la normativa vigente in materia di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e commettere attività di gestione non autorizzate dei rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nonché venir meno agli adempimenti connessi alla tracciabilità degli stessi;
- potrebbe violare, nell'ambito della gestione delle acque reflue derivanti da interventi di bonifica dei siti contaminati, le prescrizioni previste in materia di autorizzazioni per gli scarichi idrici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione degli adempimenti e delle attività connesse alla bonifica, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **<u>Attività sensibili</u>**

1. Identificazione degli elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione;
2. Comunicazione alle Autorità competenti di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
3. Gestione ed esecuzione delle attività di messa in sicurezza o dei progetti di bonifica;
4. Gestione e monitoraggio di serbatoi interessati.

- **<u>Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili</u>**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **<u>Controlli esistenti</u>**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione di specifiche regole, relative alle attività esercitate dalla Società, volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di infortunio e/o incendio e/o incidenti che potrebbero causare inquinamento ambientale durante le operazioni di carico e scarico di tutti i prodotti pericolosi gestiti dalla Società;

- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore e dai protocolli aziendali;
- Definizione dei criteri di identificazione degli elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
- Comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui la responsabilità sia di SAM (art. 242 del D.Lgs. 152/06) sia nei casi in cui SAM non sia responsabile dell'inquinamento (art. 245 del D.Lgs. 152/06);
- Messa in sicurezza del sito secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente;
- Predisposizione, nei casi previsti, del progetto di bonifica e di tutta la documentazione da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
- Supervisione circa l'attuazione del progetto di bonifica da parte delle ditte terze;
- Verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- Predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- Monitoraggio dei serbatoi interrati al fine di verificare / valutare la tenuta degli stessi, la sostituzione, il risanamento o la dismissione degli stessi;
- Aggiornamento dei libretti di conduzione dei serbatoi interrati e archiviazione delle relative registrazioni;
- Pianificazione degli interventi di manutenzione e verifica della tenuta dei serbatoi interrati, anche mediante ditte terze;
- Monitoraggio periodico degli interventi di bonifica mediante definizione di appositi indicatori e predisposizione di reportistica di sintesi.

In relazione alla selezione e gestione dei fornitori in materia ambientale, devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 14 (ciclo passivo – acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze).

AREA A RISCHIO N. 26: GESTIONE DI MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis Cod. pen.)*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.)*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.)*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe cagionare, mediante una gestione non adeguata delle sostanze pericolose, un'abusiva compromissione o deterioramento significativi e misurabili di acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione di materiali e sostanze pericolose, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione delle schede di sicurezza dei prodotti;
2. Gestione dello stoccaggio al fine di evitare possibili sversamenti;
3. Ispezione degli stoccaggi e/o dei serbatoi interrati e superficiali.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- Direzione *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Responsabile del Monitoraggio Ambientale.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Definizione delle modalità di gestione delle sostanze pericolose, in conformità alla loro classificazione, e delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa di legge applicabile;
- Verifica dell'aggiornamento e completezza delle Schede di sicurezza delle sostanze classificate/etichettate pericolose per l'ambiente;
- Verifica delle corrette modalità di stoccaggio di sostanza pericolose;
- Monitoraggio circa le attività di stoccaggio delle sostanze pericolose al fine di evitare possibili sversamenti ambientali;
- Monitoraggio di idoneità dei serbatoi interrati attraverso la pianificazione di apposite verifiche, quali la valutazione dello stato manutentivo degli stessi.

AREA A RISCHIO N. 27: GESTIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.);*
- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.);*
- *Violazioni connesse alle autorizzazioni in materia di acque reflue industriali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale);*
- *Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe effettuare scarichi di acque reflue sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, senza le relative autorizzazioni di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe cagionare, attraverso l'effettuazione di scarichi non autorizzati o non gestiti conformemente alle autorizzazioni in possesso, fenomeni di inquinamento e disastro ambientali, l'uccisione di specie animali e vegetali protette e/o provocare il deterioramento significativo di habitat all'interno o nelle vicinanze di un sito protetto;
- nell'ambito della gestione delle acque reflue, potrebbe non adempiere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, conferire gli stessi a soggetti terzi che svolgono attività illecite e non autorizzate di gestione dei rifiuti, realizzare discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti pericolosi violando gli obblighi normativi di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto

non colposo commesso nell'ambito della gestione degli scarichi di acque reflue, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione delle autorizzazioni agli scarichi (ottenimento, modifica o rinnovo);
2. Gestione acque di scarico (identificazione punti di scarico e monitoraggio dei limiti).

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti;
- Monitoraggio Ambientale;
- Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Formalizzazione delle responsabilità e delle modalità per le attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché tali attività siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- Definizione delle responsabilità e dei criteri relativi all'identificazione e aggiornamento dei punti di campionamento, dei parametri e delle frequenze di campionamento per ciascun punto di scarico e formalizzazione dei controlli tesi ad evitare il superamento dei valori limite;
- Svolgimento, anche mediante ditte terze, di appositi controlli circa la qualità delle acque al fine di evitare il superamento dei valori limite previsti dalla normativa in vigore;
- Nel caso di attività in appalto a terzi che comprendono l'aspetto ambientale, verifica che l'affidamento e la gestione dell'appalto sia coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore e dai protocolli aziendali;
- Adozione degli adempimenti connessi ad eventuali prescrizioni tecniche e/o amministrative presenti nelle autorizzazioni concesse;
- Informativa ai vertici aziendali in caso di non conformità/anomalia o di sopralluogo da parte delle Autorità competenti;
- Adozione di un apposito "scadenziario" per monitorare tutti gli adempimenti in materia.

In relazione alla selezione e gestione dei fornitori in materia ambientale, devono intendersi qui richiamati, inoltre, i controlli indicati in relazione all'Area a rischio n. 14 (ciclo passivo – acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze).

AREA A RISCHIO N. 28: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

- **Reati astrattamente ipotizzabili**

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

- *Frode informatica (art. 640-ter Cod. pen.).*

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

- *Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);*
- *Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Cod. pen.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Cod. pen.).*

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

- *Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, co. 1, lett. a-bis, e co. 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies e art. 171 octies, L. 633/1941).*

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- *Reati tributari (art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000).*

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.).*

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

- *Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.).*

- **Potenziali modalità di commissione dei reati**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società:

- potrebbe gestire in modo anomalo gli applicativi costituendo un potenziale supporto alla commissione del reato di frode informatica, consentendo di accedere, alterare e cancellare dati ed informazioni destinate alla Pubblica Amministrazione;
- potrebbe possedere abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico ovvero telematico, protetto da misure di sicurezza, con l'intento di arrecare un evidente danno a soggetti terzi;
- potrebbe abusivamente duplicare programmi per elaboratore (come, ad esempio, software, etc.), evitando di acquistare quelli originali protetti da copyright al fine di trarre un illegittimo vantaggio, inteso come profitto derivante dal risparmio di risorse economiche;
- potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte documenti contabili, detenuti su supporto digitale e/o classificati in cartelle di rete, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari;
- potrebbe realizzare operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso nell'ambito della gestione dei sistemi informativi, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Le modalità di commissione sopraindicate potrebbero essere attuate anche attraverso l'associazione di tre o più persone.

- **Attività sensibili**

1. Gestione dei profili di accesso e di autenticazione / autorizzazione alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi;
2. Gestione della sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature;
3. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati;
4. Gestione degli incidenti informatici;
5. Gestione della riproduzione e diffusione all'interno dei sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
6. Sviluppo, implementazione e manutenzione di *software*, apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse ai sistemi informatici.

- **Strutture aziendali coinvolte nelle attività sensibili**

- *Operations*, Tecnica e Impianti.

- **Controlli esistenti**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni - oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli - i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto

della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali a titolo esemplificativo:

- Previsione di apposite *password policy* per le utenze di dominio che impongano specifici requisiti per la creazione e il mantenimento delle *password*;
- Previsione della sospensione delle utenze in seguito ad un numero predefinito di tentativi di accesso fallito;
- Previsione della chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo;
- Previsione di criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici nonché definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi informatici;
- Profilazione delle utenze tale da garantire la segregazione dei compiti coerentemente con il ruolo aziendalmente definito;
- Formalizzazione dei criteri e delle modalità di rimozione tempestiva dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- Monitoraggio, mediante *log* di sistema, delle attività effettuate dai *super-user*;
- Previsione di una rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
- Previsione di misure di protezione / restrizione all'accesso fisico alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse;
- Previsione di controlli inerenti l'individuazione, la prevenzione ed il ripristino al fine di proteggersi da *software* dannosi (virus);
- Previsione dell'utilizzo di specifico *web filtering software* (*Firewall*) al fine di bloccare l'accesso a siti *web* che contengono contenuto limitato dalla politica aziendale o che potrebbero influire sulla sicurezza o le prestazioni operative della rete della Società o dei sistemi informatici;
- Formale definizione di regole connesse alla gestione degli incidenti (*disaster*) e dei problemi di sicurezza informatica;
- Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di chiavi crittografiche per la protezione delle informazioni;
- Formale definizione dei criteri per l'identificazione dei documenti elettronici con valore probatorio, ovvero oggetto di "conservazione sostitutiva";
- Formale definizione dei principi di classificazione dei dati e delle informazioni strutturate trattate da applicazioni informatiche (confidenzialità, autenticità e integrità);
- Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di una verifica delle richieste di certificati in qualità di *Registration Authority*;
- Previsione, nei casi in cui sia prevista la protezione dei documenti elettronici con valore probatorio attraverso la firma digitale, di procedimenti di assegnazione e revoca dei certificati in qualità di *Registration Authority* e/o *Certification Authority*;
- Formale definizione di regole per le connessioni di rete o i canali di comunicazione tra le aziende *partner* esterne e la Società;
- Formale previsione di canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);

- Previsione di un'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e individuazione della *root cause* (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione della formalizzazione del processo di gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione della produzione e l'analisi di *report* e *trend* sugli Incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- Previsione della manutenzione delle basi dati contenenti informazioni su errori e vulnerabilità di sicurezza noti non ancora risolti e i rispettivi *workaround*;
- Previsione di controlli circa l'installazione di *software* sui sistemi operativi;
- Previsione di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze/contratto per l'utilizzo del *software*;
- Previsione di politiche per l'utilizzo di materiale protetto da *copyright* e *software* non autorizzato;
- Previsione della formale identificazione dei requisiti di sicurezza e di conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione del sistema informatico (inclusivo di componente *hardware*, *software* e delle componenti tecniche connesse);
- Previsione della definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte dei soggetti preposti;
- Corretta archiviazione e conservazione elettronica di copia delle fatture / altri documenti contabili.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

PARTE SPECIALE B

1. Premessa 3

2. I reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. N. 231/2001 3

3. Criteri e valutazione dei rischi (Art. 30, lett. a. e b. del D. Lgs. 81/2008) 5

3.1. ... Impianti e attrezzature utilizzate da SAM 6
3.2. ... Esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici dei lavoratori 7
3.3. ... Criteri generali di valutazione dei Rischi 7
3.4. ... Fasi Progettuali 7
3.5. ... Metodologia di valutazione dei rischi 8
3.6. ... Conformazione dei luoghi 10
3.7. ... Fattori di rischio 11
3.8. ... Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza 11

4. Principi e norme di comportamento di riferimento per la Società 11

5. Struttura organizzativa e sistema disciplinare (Art. 30, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) 13

5.1. ... Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro 13
5.2. ... Deleghe in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro 20
5.3. ... Reporting 21
5.4. ... Sistema Disciplinare 21

6. Adempimenti giuridici connessi ad emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche e consultazioni (Art. 30, lett. c. del D. Lgs. 81/2008) 21

6.1. ... Gestione delle emergenze 21
6.2. ... Primo soccorso 22
6.3. ... Riunioni periodiche e consultazioni dei lavoratori 22

7. Gestione degli appalti o cantieri temporanei e mobili 23

8. Sorveglianza Sanitaria (Art. 30, lett. d. del D. Lgs. 81/2008) 24

9. Informazione e formazione (Art. 30, lett. e. del D. Lgs. 81/2008) 26

9.1. ... Formazione 26
9.2. ... Informazione 27

10. Documenti e certificazioni (Art. 30, lett. g. del D. Lgs. 81/2008) 28

11. Sistema di Controllo: Procedure operative e ruolo dell'organismo di Vigilanza (Art. 30, lett. f. e h. del D. Lgs. 81/2008) 28

11.1. . Principali procedure di riferimento 29
11.2. . Monitoraggio delle prescrizioni normative 31
11.3. . Gestione degli infortuni 32
11.4. . Sistema di monitoraggio 32

12. Aggiornamento e riesame (Art. 30, comma 4 D. Lgs. 81/2008) 33

1. PREMESSA

La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta un elemento importante della gestione della Società Autostrade Meridionali S.p.A..

La Società è tenuta, in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. (di seguito, anche, "D. Lgs. 81/2008" o "il TU") – a adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate a luglio 2014, SAM ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare diffuso - e non localizzato in relazione a specifiche aree - il rischio teorico della loro commissione.

In tale prospettiva, la Società ha effettuato, nell'ambito della predisposizione del "Documento di Valutazione dei Rischi" (di seguito anche "DVR") una valutazione dei rischi "generale" nonché valutazioni "specifiche" per ogni struttura di pertinenza della Società, dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro atte a rilevare con maggior dettaglio le caratteristiche di detti rischi e l'identificazione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

La Società, in tale ottica, si impegna a:

- **perseguire** la piena conformità a tutte le normative in materia di sicurezza, prevenzione, igiene e salute sui luoghi di lavoro riguardanti i propri ambiti di competenza, gestire le attività nel rispetto delle prescrizioni amministrative e studiare soluzioni tecniche e tecnologiche atte a fornire prestazioni ottimali anche andando oltre, ove possibile, agli standard prefissati dalle normative vigenti;
- **promuovere**, attraverso adeguati strumenti procedurali, gestionali e organizzativi, la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, adottando criteri e regole atti a ridurre i rischi per la salute e sicurezza in tutte le fasi della propria attività in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, tecniche ed economiche;
- **formare** e sensibilizzare i lavoratori sui temi della salute e sicurezza, attivando iniziative per diffondere le conoscenze e rafforzando l'attività di comunicazione interna finalizzata a rendere le persone consapevoli in merito agli aspetti di salute e sicurezza connessi alle loro attività, mantenendo alta l'attenzione in ottica di prevenzione;
- **comunicare** in modo trasparente agli *stakeholders* la politica, gli obiettivi e i risultati di sicurezza;
- **rafforzare** l'attività di controllo delle prestazioni di sicurezza, individuando efficaci indicatori ed incise attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per valutare periodicamente l'efficacia dei sistemi ed assicurare l'adeguatezza rispetto ai cambiamenti.

2. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. N. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede

la responsabilità degli enti, ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica[1] (di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'); per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- ***Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

  Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

  Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

- ***Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)***

  Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

  a. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

  b. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

  Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

  1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

  2) la perdita di un senso;

  3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

  4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

  Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Ai fini del Decreto, in entrambi i reati sopra richiamati, l'elemento soggettivo, consiste nella cd. "colpa specifica", ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

---

[1] L'art.1 del D. Lgs. 231/2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:
- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni "anche prive" di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. "enti pubblici economici");
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. "società miste").

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici, le imprese individuali e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 cod. pen, nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle possibili modalità di realizzazione dei reati in oggetto:

- mancata/inadeguata valutazione di un rischio all'interno del DVR, che contribuisce al verificarsi di un evento infortunistico (mortale o non) ad un lavoratore impegnato nello svolgimento delle sue mansioni;
- mancata/inadeguata formazione/informazione di un lavoratore, rispetto alle mansioni svolte in concreto dallo stesso, che contribuisce al verificarsi di un infortunio (mortale o non) durante lo svolgimento delle dette mansioni;
- mancata/inadeguata vigilanza sulla corretta applicazione da parte del lavoratore delle procedure di sicurezza e sull'uso di dispositivi di protezione individuale, che contribuisce al verificarsi di un evento infortunistico;
- mancata/inadeguata prevenzione o mancato/inadeguato svolgimento di attività nei luoghi di lavoro che contribuisce al verificarsi di un evento infortunistico (ad esempio morte, malattie, alterazioni anatomiche o funzionali dell'organismo del lavoratore, ivi comprese alterazioni dannose dell'attività funzionale psichica del lavoratore).

L'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, così come sostituito dall'art. 300 del D. Lgs 9 aprile 2008, stabilisce:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

3. CRITERI E VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 30, LETT. a. E b. DEL D. LGS. 81/2008)

L'art. 30, lett. a. e b. del D. Lgs. 81/2008, con riferimenti ai suddetti reati, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "Modello 231") può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione la Società ha provveduto ad analizzare in dettaglio, anche in considerazione del carattere diffuso e non localizzato del rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le attività aziendali, identificando tutti i potenziali fattori di rischio all'interno del "Documento aziendale di Valutazione dei Rischi" (di seguito, anche "DVR"), elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, quale strumento di pianificazione, analisi e gestione degli stessi. In dettaglio, la Società ha provveduto alla predisposizione di DVR separati, redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, dedicati singolarmente a ciascuna Struttura di pertinenza della Società, ed in particolare per:

A. Struttura Traffico;

B. Struttura Manutenzioni

C. Struttura Manutenzioni – sezione autorimessa;

D. Struttura Direzione;

E. Struttura Esazione;

F. Struttura Commerciale Punti Blu;

G. Struttura Acquisti, Contratti e Appalti – sezione magazzino.

3.1. Impianti e attrezzature utilizzate da SAM

La Società, in relazione alle attrezzature e impianti utilizzati nello svolgimento delle attività lavorative, attraverso l'ausilio di ditte esterne, verifica la conformità normativa degli stessi pianificando i relativi interventi di manutenzione.

Annualmente viene redatto il piano delle manutenzioni che contiene i seguenti elementi:

- denominazione dell'impianto;
- descrizione dell'intervento da effettuare;
- periodicità dell'intervento;
- ultima manutenzione effettuata;
- successiva scadenza.

La redazione del piano di manutenzione è guidata da determinati *input* di seguito definiti a titolo esemplificativo:

i. scadenze definite dalla normativa vigente (su impianti elettrici, antincendio, termici ecc.);

ii. segnalazioni da parte del RSPP, per quanto concerne la conformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

iii. interventi necessari per rinnovare o sostituire parti strutturali degli impianti;

iv. interventi necessari per ripristinare lo stato di conformità degli impianti a seguito di osservazioni nel corso di verifiche obbligatorie.

3.2. Esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici dei lavoratori

Nell'ambito del DRV, SAM ha illustrato le attività svolte al fine di valutare le esposizioni dei lavoratori agli agenti chimici, fisici e biologici attraverso:

- rilevazioni strumentali periodiche per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, rumore e campi elettromagnetici;
- misurazioni strumentali periodiche a campione di inquinanti chimici aerodispersi;
- misurazioni strumentali periodiche a campione delle condizioni microclimatiche e illuminotecniche dei luoghi di lavoro.

Inoltre, sulla base dei risultati delle attività sopra citate, provvede all'aggiornamento dei protocolli (di seguito "procedure") ed istruzioni di sicurezza.

3.3. Criteri generali di valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi contiene, oltre all'identificazione e valutazione dei rischi anche "il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" che prevede interventi organizzativi finalizzati alla realizzazione di programmi per il miglioramento:

- dell'efficienza nell'esecuzione degli adempimenti documentali, nella revisione o introduzione di nuove procedure, nella revisione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza esistenti;
- della sicurezza attraverso una mappatura periodica degli adeguamenti strutturali, manutentivi, funzionali e organizzativi che di volta in volta si renderanno necessari.

Il Documento di Valutazione dei Rischi di SAM è stato dunque redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente, dopo avere preventivamente consultato i Lavoratori nella persona del loro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i Preposti.

3.4. Fasi Progettuali

I Documenti di Valutazione dei Rischi sono stati predisposti nel rispetto delle seguenti fasi, alle quali hanno partecipato e sono state coinvolte tutte le figure previste dalla normativa vigente sopracitati:

a) **sopralluoghi conoscitivi e riunioni** con i responsabili per comprendere la realtà aziendale (tipologia dell'attività, ciclo produttivo, fasi di lavoro, caratteristiche degli ambienti di lavoro, personale impiegato);

b) **coinvolgimento** dei lavoratori e/o i loro preposti attraverso interviste e consultazioni mirate ad evidenziare, nel modo più dettagliato possibile, il vissuto soggettivo e l'autopercezione di fattori negativi;

c) **analisi della documentazione** tecnica e le procedure operative esistenti relative agli impianti tecnologici, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate;

d) **individuazione di "gruppi omogenei di lavoratori**", per i quali sono stati identificati, ai fini della valutazione dei rischi:

   i. il numero dei lavoratori appartenenti ai diversi gruppi omogenei

   ii. i luoghi di lavoro frequentati

   iii. le macchine, impianti, attrezzature utilizzati

   iv. le mansioni/operazioni elementari/fasi di lavoro

v. i tempi e l'organizzazione di lavoro

e) **valutazione dei rischi**: si è proceduti alla valutazione dei pericoli sulla base dei criteri identificati;

f) **individuazione delle misure di prevenzione e protezione:** a seguito della valutazione dei rischi sono state individuate le azioni di miglioramento e predisposto il relativo piano di gestione;

I risultati e le considerazioni illustrate nel Documento di Valutazione dei Rischi di SAM fanno riferimento alle situazioni rilevate all'interno delle Strutture dalle figure previste dalla norma che partecipano a detta valutazione. In particolare, la rilevazione e la valutazione dei rischi tiene conto in special modo delle condizioni dei luoghi di lavoro, delle modalità di lavoro del personale, delle caratteristiche e condizioni delle macchine, degli impianti tecnologici e delle attrezzature e delle sostanze utilizzate. Tali analisi sono basate sui sopralluoghi effettuati regolarmente nel corso dell'anno, sui dati che sono stati raccolti nell'archivio dell'azienda in merito agli impianti, alle strutture, alle autorizzazioni, ai permessi e alle pratiche in corso nonché alle statistiche degli infortuni.

Inoltre, l'identificazione e valutazione dei rischi comprende tutte le attività svolte a qualunque titolo all'interno delle strutture/sedi, tra le quali figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le attività di tutto il personale dipendente delle sedi SAM e che ha accesso ai luoghi di lavoro nonché del personale assimilato in linea con le definizioni del D.lgs. 81/2008 (distaccati, ecc.);
- gli ambienti di lavoro, l'organizzazione, la logistica, l'ambiente e tutto ciò che interagisce con il personale presente all'interno delle varie Strutture.

3.5. Metodologia di valutazione dei rischi

Nell'ambito del DVR, SAM ha illustrato la metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi e la descrizione delle attività svolta. Sono, inoltre, identificate le misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio, specifiche per tipologia di rischio.

La Valutazione dei Rischi è effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

- <u>Probabilità di accadimento di un evento (P)</u>
- <u>Indice di Gravità del Danno (IGD)</u>

Si ha:

<u>FATTORE DI RISCHIO (R) = P x IGD</u>

Per la valutazione del rischio salvo specifici casi ove sono rese obbligatorie misurazioni dalle norme o da linee guida è stato utilizzato un metodo basato su una scala dell'indice di gravità del danno atteso (IGD) ed una scala di probabilità di accadimento di un evento (P).

***Scala dell'indice di gravità del danno atteso* (IGD)**

IGD	Livello	Descrizione del danno atteso
4	Gravissimo	Fattore/evento che ha prodotto o potrebbe produrre almeno uno dei seguenti danni: - perdita della vita umana - lesioni permanenti alla persona con incapacità di attendere alla propria occupazione per più di 40 giorni; - malattie professionali con effetti irreversibili;

		- gravi perdite di strutture; - gravi impatti ambientali.
3	Grave	Fattore/evento che ha prodotto o potrebbe produrre almeno uno dei seguenti danni: - lesioni significative ma non permanenti alla persona con incapacità di attendere alla propria occupazione per un periodo compreso tra 3 e 40 giorni; - malattie professionali con effetti reversibili; - interruzioni per lunghi periodi dell'attività; - impatti significativi sulle strutture; - impatti significativi sull'ambiente.
2	Medio	Fattore/evento che ha prodotto o potrebbe produrre almeno uno dei seguenti danni: - lesioni alla persona con incapacità di attendere alla propria occupazione entro i 3 giorni; - interruzioni brevi dell'attività; - impatti di lieve entità sulle strutture; - impatti di lieve entità sull'ambiente.
1	Lieve	Fattore/evento che ha prodotto o potrebbe produrre almeno uno dei seguenti danni: - lesioni alla persona che non comportano l'assenza dal lavoro; - disagi lavorativi; - discomfort ambientale.

***Scala di probabilità di accadimento di un evento* (P)**

P	Livello	Definizioni/criteri della probabilità di accadimento di un evento
4	Altamente probabile	- esiste una correlazione diretta tra il fattore di rischio individuato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - si sono già verificati danni per lo stesso fattore di rischio in situazioni simili - il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso).
3	Probabile	- il fattore di rischio individuato può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto; - già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui il fattore di rischio ha comportato un danno; - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco Probabile	- il fattore di rischio individuato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi - sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	improbabile	- il fattore di rischio individuato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti; - non sono noti episodi già verificatisi; - il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

Dalla combinazione dei fattori di P e IGD così definiti si possono ottenere 16 diversi livelli di rischio raggruppabili poi in 3 classi omogenee come schematizzato dalla seguente matrice di valutazione del rischio che riporta in ascisse i 4 livelli di IGD e in ordinate i 4 livelli di P.

Livello di rischio

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
P /IGD	1	2	3	4

La valutazione numerica del rischio conduce, tramite l'identificazione cromatica delle classi omogenee, ad una scala di priorità di intervento su 3 livelli secondo lo schema di seguito illustrato.

Livello di Rischio		Ordine di priorità	Azioni da intraprendere
R>8	Alto	1°	Bisogna programmare e attuare al più presto misure correttive.
6<R≤8	Medio	2°	Bisogna valutare la possibilità di realizzare ulteriori misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre il rischio.
1≤R≤6	Basso	3°	Allo stato attuale non sono ipotizzabili ulteriori misure di prevenzione e protezione, tuttavia il fattore di rischio viene costantemente monitorato (registro infortuni, controlli periodici effettuati anche tramite verifiche strumentali, etc.)

Inoltre, i DVR riportano la descrizione dell'organizzazione, le mansioni e la valutazione dei rischi per reparto. Le singole schede dei rischi contemplano, per ciascun rischio, la probabilità di accadimento, la gravità del danno e l'entità del rischio. Nelle stesse schede, a fronte della tipologia di rischio trattata, si riportano anche le misure tecniche di protezione, le misure organizzative, tecniche e procedurali di miglioramento previsti. Il DVR è a disposizione dei dipendenti presso gli uffici della Società.

La documentazione, i dati e le registrazioni che riguardano l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi è mantenuta aggiornata rispetto alle attività correnti e rispetto a nuovi sviluppi normativi e legislativi e a nuove o modificate attività.

L'attività di aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda viene effettuata dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con l'ausilio del Medico Competente e dei Preposti.

3.6. Conformazione dei luoghi

Con riferimento alle attività svolte dalla Società, sono stati identificati i seguenti luoghi di lavoro:

- Centro Direzionale (Sede amministrativa della Società);
- Stazioni di esazione;
- Laboratori e spogliatoi via Ferraris;
- Sito di Scafati (Magazzino/deposito, autorimessa);
- Punto Blu di Barra

- Punto Blu di Salerno

3.7. Fattori di rischio

Data la natura delle attività lavorative svolte nella Società, la stessa, per la valutazione dei rischi, ha individuato una serie di gruppi omogenei e i relativi i fattori di rischio ad essi collegati. In dettaglio, di seguito l'elenco dei gruppi omogenei e i fattori di rischio complessivamente identificati[2]:

Gruppi omogenei identificati
Magazzinieri
Operatori Punto Blu
Impiegati di ufficio: amministrativi e tecnici
Assistenti al pedaggio
Addetti all'esazione pedaggio
Addetti alla gestione finanziaria delle casse automatiche
Corrieri
Addetti MCT
Network
Impianti elettrici ausiliari
Impianti di esazione pedaggio
Meccanico di autofficina attività
Impiegati tecnici
Operai addetti alla manutenzione (opere civili)
Operai addetti alla manutenzione (su strada)
Ausiliari alla viabilità
Addetti al CRO

Fattori di rischio complessivamente identificati
Rischi derivanti da elementi strutturali relativi all'igiene degli ambienti di lavoro
Rischi derivanti dallo stato degli impianti generali
Movimentazione manuale dei carichi
Rischio da agenti fisici: Rumore
Rischio da vibrazioni
Campi elettromagnetici
Rischio da sostanze pericolose
Rischio da agenti biologici
Abuso di sostanze alcoliche
Rischi da stress - lavoro correlato
Rischi da attività d'ufficio
Lavoro notturno
Rischi da attività di esazione
Rischi da attività di Gestione Finanziaria Casse Automatiche
Rischi da attività di corriere
Rischi da attività in itinere
Rischi da attività di meccanico di autofficina
Rischio atmosfere esplosive (Atex)

3.8. Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza

La società, al fine di individuare e definire i propri obiettivi di miglioramento che intende perseguire, effettua audit interni finalizzati anche alla realizzazione di programmi per il miglioramento dell'efficienza nell'esecuzione degli adempimenti documentali, nella revisione o introduzione di nuove procedure, nella revisione delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza esistenti, e per il miglioramento della sicurezza attraverso una mappatura periodica degli adeguamenti strutturali, manutentivi, funzionali e organizzativi che di volta in volta si renderanno necessari.

Inoltre, la Società annualmente, con il supporto del RSPP, predispone il Piano annuale di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, nel quale vengono riportati gli obiettivi e le azioni programmate volte al miglioramento delle condizioni di lavoro che riguardano i luoghi, le attrezzature e gli impianti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il monitoraggio sull'attuazione del Piano annuale è effettuato dalla Struttura Risorse, Esazione e Commerciale e dal RSPP.

4. PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETÀ

La Società, anche mediante strumenti di Gruppo, ha definito diverse norme di comportamento e principi generali che, coinvolgendo tutta la Società in tutte le sue attività e articolazioni organizzative, devono inspirare le loro condotte in linea con le previsioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[2] L'abbinamento specifico tra gruppi omogenei e fattori di rischio è presente all'interno dei singoli Documenti di Valutazione dei Rischi a cui si rimanda.

In particolare, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- rispetto di quanto disposto dal **Codice Etico** in materia di salute e sicurezza che prevede quanto segue: *"le attività del Gruppo devono essere condotte in conformità agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti dei Paesi in cui opera, relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e delle comunità interessate dalle attività del Gruppo. I dipendenti del Gruppo dovranno, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza, anche attraverso l'uso appropriato dei beni del patrimonio aziendale. La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurne il relativo impatto nell'ambiente."*
- definizione della Politica Aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro volta a esplicitare gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento continuo nell'ambito della salute e sicurezza;
- identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro e monitoraggio dell'evoluzione normativa e dei nuovi obblighi in materia e valutazione dei relativi impatti sull'attività aziendale;
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- rispetto delle prescrizioni normative, dei regolamenti e degli accordi sottoscritti in materia di sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso le più idonee metodologie d'identificazione e valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione più appropriate in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, tecniche ed economiche;
- cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza con fornitori, appaltatori e subappaltatori per allinearne i comportamenti agli standard di sicurezza richiesti da Autostrade Meridionali;
- coinvolgimento sui temi della salute e sicurezza di tutte le persone che partecipano ai processi di Autostrade Meridionali, anche attraverso iniziative di comunicazione, formazione ed addestramento finalizzate a mantenere sempre alta l'attenzione alla sicurezza e alla prevenzione e sostenendo e incoraggiando la crescita di una cultura della sicurezza aziendale attraverso l'adozione di comportamenti virtuosi anche e soprattutto da parte del management;
- pianificazione e adozione delle migliori misure e procedure di gestione delle emergenze, anche con la collaborazione delle Autorità competenti;
- selezione e tenuta sotto controllo di collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda che garantisca il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che preveda ove opportuno, anche tramite apposite clausole contrattuali, sanzioni con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti, fino alla risoluzione del contratto stesso;
- attuazione di appropriate ed incisive attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per valutare periodicamente l'efficacia e l'efficienza del sistema ed assicurarne l'adeguatezza rispetto ai cambiamenti;
- definizione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nella Politica volti al costante miglioramento delle *performances* in materia di salute e della sicurezza favorendo la condivisione di esperienze e *best practice* all'interno della rete. Elaborazione di programmi per il

raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle necessarie risorse;

- sensibilizzazione a tutti i livelli della struttura aziendale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione;
- coinvolgimento delle parti sociali, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro,
- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuazione di periodici Audit Interni, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività;
- applicazione di un sistema disciplinare idoneo, coerente con i riferimenti legislativi e contrattuali, e atto a sanzionare i comportamenti che contravvengono ai principi e alle misure di prevenzione e protezione indicate nei protocolli definiti per la gestione della salute e sicurezza.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DISCIPLINARE (ART. 30, COMMA 3 DEL D. LGS. 81/2008)

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

5.1. Sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente e del relativo sistema di deleghe e incarichi in materia di SSL.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 'Destinatari':

1. <u>Il Datore di Lavoro</u>

Il datore di lavoro è inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quale responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche "Datore di Lavoro" o "DdL").

Al fine di presidiare opportunamente i rischi presenti nei luoghi di lavoro e di vigilare capillarmente sulle attività condotte, il DdL definisce la struttura, anche utilizzando lo strumento della Delega di funzioni previsto dalla normativa vigente.

In seno alla Società, il soggetto titolare del rapporto di lavoro è l'Amministratore Delegato, il quale ha la responsabilità di compiere tutti gli atti ed espletare tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tutela della salute dei

lavoratori, prevenzione degli infortuni, riconoscendo allo stesso piena autonomia decisionale e di spesa.

In particolare, il Datore di Lavoro di SAM, in coerenza con le previsioni normative, esercita i poteri attribuiti allo stesso dall'art. 17 del D. Lgs. 81/2008:

i. effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;

ii. designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il Datore di Lavoro ha provveduto a strutturare un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, al fine di ottimizzare la gestione di tali tematiche e di massimizzarne l'efficacia. In particolare, il conferimento delle deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato posto in essere nel pieno rispetto del dettato normativo di cui al D. Lgs 81/2008 recante, all'art. 16, comma 1 e 2, la disciplina della "delega di funzioni", il quale elenca i limiti e le condizioni che accompagnano il conferimento di dette deleghe.

2. I Dirigenti

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche 'Dirigenti').

3. Dirigente Delegato per la sicurezza

Il Dirigente Delegato per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, è stato identificato nella Figura del Responsabile Risorse, Esazione e commerciale, il quale svolge le seguenti principali funzioni, coerentemente alle disposizioni dell'art.18 D. Lgs. 81/2008:

a. nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;

b. garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;

c. in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

d. fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;

e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f. richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;

g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo

carico nel TU, nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del TU, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i. informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

j. adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;

k. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

l. consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

m. consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla lettera o);

n. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

o. comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: a) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; b) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;

p. consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;

q. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;

r. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;

s. convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;

t. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

u. vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

4. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), è stato individuato mediante lettera di nomina a firma del Datore di Lavoro, ai sensi degli artt. 17 – 32 e ss. Del D. Lgs. 81/2008.

Il RSPP è stato nominato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante l'attestazione dei requisiti tecnico professionali che richiedono specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomia e psicosociale). I doveri ed i compiti assegnati formalmente al RSPP, coerentemente con le disposizioni degli articoli di legge già menzionati, afferiscono:

a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008.

5. I Preposti

Il "Preposto", ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e/o funzionali dell'incarico conferitogli, sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei Lavoratori dei loro obblighi di legge, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa nonché di segnalazione di anomalie al soggetto delegante.

I Preposti, appositamente identificati in SAM con specifiche comunicazioni svolgono i compiti di:

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione

di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.

6. Medico Competente

Il Medico Competente nominato in SAM dal Datore di Lavoro ed istituito ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008. Il Medico Competente è uno specialista in medicina del lavoro nonché in possesso di uno dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 81/08. Come prescritto dall'art. 25, in SAM il Medico Competente:

a. collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei Lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d. consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e. consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f. fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

g. informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;

i. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

j. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

k. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro i termini di legge previsti.

7. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito anche solo "RLS"), sono stati designati ai sensi degli artt. 2, lett. i) D.lgs. 81/2008. In quanto RLS, tali soggetti hanno precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolgono funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda (articolo 50 del D.lgs. 81/2008). In SAM, i RLS:

a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

c. sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d. sono consultati in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008;

e. ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

f. ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g. ricevono una formazione adeguata, e comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008;

h. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;

i. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;

j. partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;

k. formulano proposte in merito all'attività di prevenzione;

l. avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;

m. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;

n. su richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, ricevono copia del DVR, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a e dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008;

o. sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;

p. devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

8. Addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi

SAM ha provveduto, altresì, alla nomina degli Addetti al Primo Soccorso (di seguito, anche "APS") e degli Addetti alla Prevenzione Incendi (di seguito, anche "API") ai sensi degli artt. 45-46 del D. Lgs. 81/2008, identificati a seguito del completamento del necessario iter formativo, in maniera da garantire la loro presenza su ciascuna turnazione di cui compone l'attività lavorativa della Società.

9. Responsabile del Procedimento / Responsabile dei Lavori

Con riferimento alle specifiche previsioni in materia di Appalti pubblici, SAM provvede nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alla nomina con procedura interna, del Responsabile del Procedimento (RUP) ex D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori impiegati in regime di appalto nei cantieri edili e di ingegneria civile di cui all'allegato X del D. Lgs. 81/2008, SAM nomina il Responsabile dei lavori, ossia il soggetto incaricato di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato decreto; nel campo di applicazione del D. Lgs. 50/16 e s.m.i, il RUP svolge anche i compiti del Responsabile dei Lavori (RL).

Il Responsabile dei Lavori, nell'ambito degli appalti di lavori di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/2008, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).

I compiti del RUP sono coordinati con quelli del direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dai dettami ex Codice degli Appalti e del Direttore Lavori, nonché dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di cui all'art. 89 comma 1 lett. e. ed f. del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre norme vigenti, le procedure interne garantiscono un adeguato livello di coordinamento.

Il RUP/RL inoltre verifica l'adeguata documentazione dei costi previsti in materia, la completezza dell'istruttoria in relazione, ad esempio, all'allegazione al contratto d'appalto del piano di sicurezza e coordinamento ove previsto, nonché l'avvenuta consegna da parte dell'aggiudicatario (sempre nei termini indicati dal Codice degli Appalti) delle eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo e del proprio piano operativo della sicurezza (POS) per quanto attiene le scelte autonome dell'aggiudicatario stesso e le relative responsabilità nella gestione del cantiere.

10. Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

È il soggetto incaricato, dal committente o dal Responsabile dei Lavori, che, ai sensi dell'art.91 del D. Lgs. 81/2008, redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, secondo le caratteristiche definite dal medesimo decreto, oltre a coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del citato Decreto.

11. Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

È il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 tra i quali:

i. provvedere alla verifica dell'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento;

ii. verificare l'idoneità del piano operativo del Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, eventualmente apportando i dovuti adeguamenti al piano di sicurezza e coordinamento ed individuando linee di miglioramento per i singoli piani operativi per la sicurezza;

iii. sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.

Nell'individuazione di tutte le figure previste vengono seguite procedure interne che tengono in considerazione i requisiti professionali prescritti dalla legge.

12. Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo COVID-19

Si segnala, infine, che la Società, nel rispetto delle previsioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 e poi successivamente integrato e allegato al DPCM del 26 aprile 2020 (e, da ultimo, nel DPCM 17 maggio 2020) - ha costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del suddetto Protocollo. Il Comitato è incaricato anche di valutare le necessità di aggiornamento dei protocolli adottati al variare delle prescrizioni impartite dalla Autorità pubbliche.

5.2. Deleghe in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Datore di Lavoro ha delegato le funzioni attribuitegli dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., mantenendo su di sé i compiti c.d. indelegabili, previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale delega, ammessa ai sensi dell'art. 16 comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stata conferita con i seguenti limiti e condizioni, in coerenza con il predetto riferimento normativo:

a. che risulti da atto scritto recante data certa;

b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c. che essa attribuisca al delegato i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Per garantirne l'effettività, pertanto le Deleghe di funzioni di SAM:

1. sono conferite mediante procura notarile al fine di adempiere sia al requisito della data certa sia al requisito della pubblicità;

2. sono conferite a seguito di una documentata valutazione delle competenze del soggetto Delegato in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell'iter formativo necessario;

3. prevedono, in ogni caso, l'assegnazione di un potere di spesa illimitato per quanto riguarda le attività in materia di salute e sicurezza;

4. sono assegnate a soggetti aziendali che, in funzione del ruolo e del corrispondente inquadramento contrattuale, consentano un effettivo potere di organizzazione, gestione e controllo nell'ambito delle responsabilità organizzative già assegnate.

5.3. Reporting

Il RSPP e il Dirigente Delegato assicurano che vengano sorvegliate e misurate regolarmente le principali caratteristiche delle attività che possono creare impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro o che possono generare non-conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo.

A tal fine, l'RSPP individua gli indicatori atti a tenere sotto controllo le prestazioni della Società redigendo un Piano Annuale della Sicurezza.

Il Piano Annuale prevede:

i. verifiche interne di conformità legislativa su tutti i luoghi di lavoro effettuati da RSPP e MC;

ii. verifiche attività di cantieri.

Gli obiettivi di miglioramento che la Società intende perseguire con la realizzazione del Piano Annuale consistono:

i. Riduzione Indici Frequenza e Gravità Infortuni;

ii. Aumento segnalazioni di Mancati Infortuni;

iii. Miglioramento nella gestione delle emergenze nella sede di via Ferraris;

iv. Applicazione e rispetto della norma operativa "Accesso ai siti";

Inoltre, con riferimento a quanto sopra descritto, è prevista un'attività di reporting verso il Datore di Lavoro per le tematiche inerenti la SSL ivi inclusi specifici indicatori di prestazione da parte dei soggetti e delle strutture competenti.

5.4. Sistema Disciplinare

La violazione dei contenuti della presente Parte Speciale è soggetta alle regole del Sistema Disciplinare definito nella Parte Generale del Modello 231 di SAM.

6. ADEMPIMENTI GIURIDICI CONNESSI AD EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, APPALTI, RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONI (ART. 30, LETT. c. DEL D. LGS. 81/2008)

L'art. 30, lett. c. richiede che il Modello 231 deve anche assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, al primo soccorso, alla gestione degli appalti, alle riunioni periodiche di sicurezza, alla consultazione dei lavoratori.

6.1. Gestione delle emergenze

La gestione dell'emergenza è regolamentata dal Piano di Emergenza interno sia per il Centro Direzionale che per la sede in Via Ferraris e da specifica procedura che costituiscono lo strumento efficace per organizzare la gestione delle situazioni di emergenza ed eventualmente suggerire interventi migliorativi di tipo strutturale ed organizzativo, per trasmettere le informazioni corrette a tutto il personale operante, rendendo automatiche ed intuitive le azioni e le procedure di emergenza e di evacuazione, evitando comportamenti scorretti e il diffondersi del Piano.

Il Piano di Emergenza è lo strumento utilizzato per definire le azioni che devono essere intraprese in occasione di specifiche situazioni di emergenza.

Il Dirigente Delegato, coadiuvato dal RSPP, pianifica le prove di evacuazione con frequenza almeno annuale.

Tale esercitazione viene realizzata anche con il supporto degli RLS al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di quanto indicato nel Piano di emergenza.

La comunicazione alla forza lavoro è realizzata attraverso l'esposizione, nella bacheca di reparto, di comunicazioni aziendali e si sviluppa ulteriormente attraverso specifiche attività di addestramento.

Il RSPP provvede a fornire le informazioni di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, ciascun lavoratore riceve un'informazione adeguata e specifica per il ruolo aziendale da ricoprire o ricoperto su:

- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei membri del Servizio di Protezione e Prevenzione, degli addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi;
- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

6.2. Primo soccorso

Con riferimento al primo soccorso, SAM ha definito una specifica organizzazione per la gestione dei primi interventi a seguito di infortuni e/o incidenti. Per l'organizzazione definita da SAM in relazione al primo soccorso si rimanda al precedente paragrafo 5.1.

6.3. Riunioni periodiche e consultazioni dei lavoratori

Con riferimento al riesame delle tematiche di salute e di sicurezza, il Datore di Lavoro, il Dirigente Delegato per la Sicurezza, il RSPP e gli RLS attraverso apposite riunioni, periodiche e non, affrontano sistematicamente i problemi di salute e di sicurezza mediante la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i necessari lavoratori ai vari livelli di responsabilità.

Nel corso di tali riunioni viene sottoposto all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e della sorveglianza;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- infortuni particolari e/o i "mancati infortuni" verificatisi e le proposte per il miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione degli incidenti rilevanti.

7. GESTIONE DEGLI APPALTI O CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Con riferimento agli appalti, SAM ha definito una specifica procedura che prevede, tra le altre, con riferimento ai Terzi, che gli appaltatori devono:

i. garantire nel tempo la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire nonché la formazione e informazione in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro dei propri dipendenti;

ii. recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società.

Inoltre, per ciò che concerne i Lavori nel settore dei cantieri edili e di ingegneria civile in Autostrade Meridionali, tra i quali rientrano i contratti, sia pubblici che privati, di lavori, servizi o forniture che prevedono attività di posa in opera, ove nel loro svolgimento siano previste, ancorché in misura non prevalente, attività di lavoro edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del D. Lgs. 81/2008.

Tale Procedura definisce i principali obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere.

In particolare, il Responsabile Lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare secondo quanto previsto dall'art. 90 D. Lgs. 81/2008.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica il rispetto delle disposizioni derivanti dalla legislazione vigente attraverso adeguate modalità di controllo e vigilanza, in particolare:

i. designa il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (c.d. CSP) SP, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e ne verifica l'adempimento degli obblighi;

ii. designa il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.d. CSE) dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori e ne verifica l'adempimento degli obblighi secondo quanto previsto dalla norma operativa "Criteri di Vigilanza sull'attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili (D. Lgs. 81/2008)";

iii. il Responsabile Lavori predispone un piano di verifiche da sottoporre al Committente, cui dare attuazione durante l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 31, comma 12, d.lgs. 50/2016);

iv. adotta opportune misure di controllo e sanzionatorie nei confronti di appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi in relazione alle segnalazioni del CSE.

Il RUP/Responsabile dei Lavori deve anche:

i. assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in relazione ai lavori affidati in subappalto, corrisponda alle stesse, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza per gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV D. Lgs. 81/2008;

ii. assicurare che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione per l' adempimento degli obblighi definiti dall'articolo 97 del D. Lgs. 81/2008;

iii. al termine dell'esecuzione delle verifiche in cantiere, presentare al Committente una relazione sulle verifiche svolte e sull'operato dell'esecutore (in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 3).

Il CSE ha la responsabilità di:

i. organizzare le riunioni periodiche di coordinamento tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, al fine di verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni a loro assegnate, contenute nel Piano di Coordinamento e Sicurezza (di seguito "PSC") e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, tenendo in considerazione i Piani Operativi di Sicurezza (di seguito "POS") delle imprese esecutrici;

ii. effettuare sopralluoghi in cantiere per verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

iii. verificare l'idoneità dei POS coerentemente con quanto stabilito nel PSC;

iv. segnalare, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94 – 97 del D. Lgs. 81/2008, alle prescrizioni del PSC;

Al fine di effettuare il monitoraggio dei cantieri e le verifiche operate sulle attività del CSE, quest'ultimo relaziona, con periodicità stabilita dal RL, sull'andamento dei lavori e sullo svolgimento dei compiti a lui affidati, attraverso una relazione che ha ad oggetto l'andamento dei lavori in tema di sicurezza.

La relazione contiene anche degli indicatori (KPI) utilizzati come strumento di monitoraggio nel cantiere oggetto dell'incarico.

Sulla base degli indicatori elaborati dal CSE per lo specifico cantiere, il RL definisce gli obiettivi di miglioramento (es. riduzione infortuni, aumento di segnalazioni di mancato infortunio, ecc).

8. SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 30, LETT. d. DEL D. LGS. 81/2008)

L'art. 30 lett. d. prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza sanitaria.

Tutti i lavoratori dell'azienda sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente come previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Le esigenze di sorveglianza sanitaria sono determinate a seguito della valutazione dei rischi

ed individuazione dei rischi specifici, ovvero nel caso di:

- immissione di nuove risorse (a tempo determinato, indeterminato, interinali, tirocini formativi, etc);
- introduzione di nuove metodologie di lavoro, strumenti, sostanze e preparati pericolosi o nuovi processi;
- cambiamenti di mansione, trasferimenti o distacchi;
- aggiornamenti normativi.

Sono previste visite mediche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati e visite mediche periodiche per controllore lo stato di salute dei lavoratori.

Annualmente il Medico Competente definisce e redige il programma di sorveglianza sanitaria, che riporta i seguenti elementi:

- l'elenco dei dipendenti;
- la mansione;
- il rischio specifico,
- la periodicità della visita,
- la data entro la quale va effettuata la successiva visita medica.

A tal fine, il MC ha il compito di istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina come prescritto dalla normativa vigente (art. 25, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 81/2008).

Di seguito si riepilogano le principali attività previste in ambito di sorveglianza sanitaria in ossequio alle disposizioni di legge:

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) D. Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) D. Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Datore di Lavoro o suo Delegato vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro con il RSPP;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41 co. 6-bis)
- è previsto che in sede di riunione periodica ex art. 35, ogni Medico Competente si esprima per singola sede di competenza in merito all'andamento della sorveglianza sanitaria, tramite presentazione di relazione sui dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria condotta nel periodo di riferimento.

Il Medico Competente, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008, presenta al Datore di Lavoro, al Dirigente Delegato, al RSPP e ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART. 30, LETT. e. DEL D. LGS. 81/2008)

L'art. 30 lett. e. prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

9.1. Formazione

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello 231 e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello 231 stesso.

Gli stessi principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati da SAM individuano la formazione come elemento fondamentale per un'efficace gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e per questo motivo la Società, nell'ambito di programma formativo continuo del personale, attua specifiche attività per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in osservanza di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del Testo Unico n. 81/2008.

A tale proposito una specifica procedura aziendale definisce le responsabilità e le modalità operative per assicurare che il personale che lavora ad ogni funzione e livello sia informato, addestrato e consapevole, con particolare riferimento a:

- i rischi connessi alle attività lavorative specifiche;
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- le conseguenti procedure e misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali;
- l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- il significato della segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro;
- l'uso di attrezzature munite di videoterminali;
- i rischi derivanti da agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.);
- i rischi connessi all'impiego di agenti chimici (come elementi chimici, semplici o composti);
- la protezione da agenti cancerogeni o mutageni;
- i rischi da esposizione a polveri di amianto;
- i rischi derivanti dall'effettuazione di lavorazioni in quota o che espongano ad atmosfere esplosive;
- i rischi connessi agli ambienti confinati;
- i rischi connessi con lo stato di gravidanza;

- i rischi connessi con l'assunzione di alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, in ragione di talune mansioni: divieti e controlli sanitari;
- l'illustrazione generale degli ambienti di lavoro, dei compiti affidati e delie principali norme di legge e aziendali da rispettare ai fini della sicurezza e salute durante il lavoro.

La formazione dei lavoratori è progettata ed erogata tenendo soprattutto conto delle diverse mansioni dei destinatari, della tipologia di rischi specifici e dell'ambiente di lavoro e del contesto in cui operano, delle normative vigenti in materia ed eventualmente anche delle metodologie didattiche e dei contenuti.

SAM assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

La formazione avviene in occasione:

i. della costituzione del rapporto di lavoro, o dell'inizio di impiego del lavoratore, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

ii. del trasferimento/distacco del lavoratore o del cambiamento mansioni;

iii. dell'impiego di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

Vengono, altresì, conservati gli attestati di eventuali corsi specifici rilasciati dagli enti preposti (es. RSPP, RLS, Addetti al Primo Soccorso, Addetti alla Prevenzione Incendi, ecc.). Il RSPP traccia in un apposito raccoglitore, per tutte le figure chiave nella gestione della sicurezza, le attività di formazione svolte e le date previste entro cui effettuare ulteriori aggiornamenti.

9.2. Informazione

Le esigenze di formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono identificate in funzione dello sviluppo delle attività del personale, del ruolo assunto nell'iter di sviluppo professionale in cui è inquadrato il Lavoratore e del livello di preparazione tecnica e culturale.

In particolare, con riferimento all'informazione dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 dispone che ciascun Lavoratore riceva un'informazione adeguata e specifica per il ruolo aziendale da ricoprire o ricoperto su:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei membri del Servizio di Protezione e Prevenzione, degli addetti al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi;
- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Queste attività sono normalmente effettuate dal RSPP, il quale, affinché ai Lavoratori siano fomite le informazioni di cui all'art.36, comma 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 provvede a:

a. consegnare e spiegare il materiale informativo;

b. far firmare una ricevuta attestante l'avvenuta consegna;

b. registrare su apposito database l'avvenuto adempimento previsto dall'art 36 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e archiviare l'avvenuta consegna;

c. trasmettere originale della ricevuta a REC/RORI per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente;

d. avvisare REC/RORI dell'avvenuto adempimento per l'aggiornamento dei rispettivi archivi.

Nei casi in cui la suddetta attività di informazione e di consegna del relativo materiale sia stata effettuata dalla Struttura Risorse, Esazione e Commerciale, quest'ultima trasmette al RSPP una copia della ricevuta per 81/2008 attestare l'avvenuto adempimento previsto dall'art 36 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le relative conoscenze.

Ove l'informazione riguardi lavoratori stranieri, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

10. DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI (ART. 30, LETT. g. DEL D. LGS. 81/2008)

L'art. 30 lett. g. prevede, inoltre, che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Per le attività svolte presso le stazioni di esazione e le altre sedi aziendali, la Società è provvista di Certificazione di Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi del DPR n. 151/2011, relativi ai Gruppi Elettrogeni presenti, attestando il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisisti di sicurezza antincendio.

11. SISTEMA DI CONTROLLO: PROCEDURE OPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ART. 30, LETT. f. E h. DEL D. LGS. 81/2008)

L'art. 30 lett. f. e h. prevedono che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle:

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4 dell'art. 30, inoltre, stabilisce che "*il modello […] deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate*".

A tal fine SAM ha definito il proprio sistema di controllo interno basato sostanzialmente su procedure scritte, che rivestono carattere obbligatorio per tutte le funzioni aziendali coinvolte direttamente.

L'attività di verifica circa l'effettiva attuazione del sistema di controllo è svolta dalla RSPP che esegue le verifiche su detti processi.

Infine, l'Organismo di Vigilanza svolge l'attività di monitoraggio indipendente sull'attuazione complessiva del Modello 231.

11.1. Principali procedure di riferimento

La Società ha previsto la redazione e la successiva implementazione di apposite procedure aziendali che tengono conto delle disposizioni normative in materia al fine di garantire l'impegno di garantire il rispetto di tutta la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e specificatamente del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e/o deleghe e/o nomine specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti, le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Dirigenti e Preposti, agli Addetti alle Emergenze e al Primo soccorso, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
2. devono essere formalmente identificati, mediante un sistema di procure, i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Ispettorato del Lavoro, Igiene Pubblica, ASL, NAS, ecc.) in materia salute e sicurezza sul lavoro;
3. ai sensi della normativa vigente deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva (es. trasmissione formale del DVR, partecipazione alla riunione periodica, ecc.);
4. tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali rischi indiretti rispetto all'attività lavorativa, devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro (con il supporto del RSPP e del Medico Competente), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione delle sedi e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR per ciascuna struttura/sede.

   Il DVR deve essere firmato da tutte le figure previste dalla norma vigente. Il DVR deve essere custodito presso la sede di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo.
5. devono essere adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori;
6. deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un piano della sorveglianza sanitaria volto sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

7. gli infortuni sul lavoro dei lavoratori che comportano assenze devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito raccoglitore ed indagate le relative possibili cause;
8. deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
9. deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, ovvero degli interventi necessari al suo aggiornamento;
10. il RLS deve poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione, in tutti i casi in cui è prevista la sua partecipazione / consultazione;
11. l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi;
12. deve essere costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite;
13. con cadenza almeno annuale, devono essere programmate ed effettuate riunioni periodiche, a cura del Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico competente, nonché del RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV;
14. deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici;
15. lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;
16. devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
17. deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.);
18. nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso;
19. l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal RSPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti

presso il sito, prima dell'avvio dei lavori venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione del contratto siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;

20. deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con specifico riferimento alla gestione delle attività di cantiere, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

1. definizione delle modalità volte a garantire la tracciabilità delle attività di controllo svolte presso i cantieri di competenza dai Coordinatori per la Sicurezza e dell'intero processo di gestione dell'appalto ai fini della SSL;
2. definizione dei flussi informativi verso il Committente circa l'operato dei Coordinatori per la Sicurezza;
3. definizione di modalità volte a garantire la tracciabilità della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, ecc.) e delle verifiche condotte.

Inoltre, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori/appaltatori in relazione alle attività connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

1. previsione di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di SSL da parte di fornitori e appaltatori;
2. attribuzione di ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole rilevanti in materia di SSL;
3. definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla gestione degli adempimenti inerenti l'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle propria attività;
4. identificazione di regole formali circa l'attribuzione di responsabilità le modalità di predisposizione e aggiornamento dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), quando previsti;
5. identificazione di regole formali circa il processo di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori con riferimento agli aspetti inerenti la SSL;
6. attribuzione di responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, inclusi i requisiti di carattere generale e morale e le necessarie autorizzazioni previste e relativa tracciabilità.

11.2. Monitoraggio delle prescrizioni normative

Al fine di valutare tempestivamente, in occasione di una nuova normativa, ovvero dell'aggiornamento di una norma già esistente, l'impatto della stessa e l'applicabilità per SAM, la Società si è dotata di una specifica procedura per l'identificazione e aggiornamento dei requisiti legali che prevedono altresì l'ausilio di specifici strumenti a supporto. Tale procedura si pone la finalità di:

- verificare il costante aggiornamento delle leggi applicabili alla Società e la loro diffusione ai vari livelli interessati;

- effettuare il controllo continuo della conformità a leggi e regolamenti;
- rendere disponibili le prescrizioni giuridiche e regolamentari, riguardanti gli aspetti di Salute e Sicurezza sul Lavoro correlativa alle attività della Società;
- informare le strutture aziendali attraverso i canali di comunicazione dedicati.

11.3. Gestione degli infortuni

SAM si è dotata di una specifica procedura che disciplina:

- le modalità di gestione delle informazioni relative a incidenti e infortuni e ai mancati infortuni;
- le responsabilità per l'analisi delle cause sia degli infortuni che dei mancati infortuni;
- il monitoraggio e l'analisi delle cause degli eventi;
- le modalità di individuazione di azioni correttive o preventive e di piani di miglioramento dei livelli di sicurezza all'interno dell'organizzazione.
- la corretta segnalazione di tali eventi agli enti responsabili.

Lo scopo della procedura è quello di consentire un'analisi degli infortuni, delle non conformità comunque originate, compreso le anomalie ed i "mancati infortuni", per identificare le cause di origine ed eliminarle mediante opportune azioni correttive adottate allo scopo di prevenire il ripetersi dell'evento o limitarne le conseguenze.

11.4. Sistema di monitoraggio

Il monitoraggio sul sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

a. l'auto-controllo da parte dei Lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

b. il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Delegati, ecc.), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:

   i. di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in dette materia;

   ii. di segnalazione al Datore di Lavoro di eventuali deficienze e problematiche;

   iii. di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;

   iv. di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;

   v. di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi;

La Società, inoltre, attraverso il RSPP conduce una periodica attività di monitoraggio e di controllo sulla funzionalità anche del sistema preventivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza compete, altresì, il monitoraggio del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela anche della salute e della sicurezza dei lavoratori, in ragione della

sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e ne verifica la necessità di aggiornamento, proponendo di volta in volta al Consiglio di Amministrazione di SAM l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

12. AGGIORNAMENTO E RIESAME (ART. 30, COMMA 4 D. LGS. 81/2008)

Il comma 4 dell'art. 30 prevede, infine, che il riesame e l'eventuale modifica del Modello 231 devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Con riferimento all'aggiornamento, il Modello 231 di SAM prevede che l'OdV ha, come previsto dallo stesso art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei protocolli ad esso connessi, suggerendo all'Organo Amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni e collegati, ad es., a: i) significativi cambiamenti organizzativi; ii) novità legislative; iii) rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività della Società; iv) scoperta di violazioni del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello 231 e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni formative ed informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231

ALLEGATO *"Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001"*

1. ELENCO REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI PER L'ENTE 3
1.1 ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3
1.2. ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 13
1.3 ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 18
1.4 ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 25
1.5 ART. 25-BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 30
1.6 ART. 25-TER - REATI SOCIETARI 34
1.7 ART. 25-QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 41
1.8 ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 48
1.9 ART. 25-QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 50
1.10 ART. 25-SEXIES - ABUSO DI MERCATO 55
1.11 ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 57
1.12 ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 59
1.13 ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 62
1.14 ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 66
1.15 REATI TRANSNAZIONALI 67
1.16 ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI 73
1.17 ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 92
1.18 ART. 25-TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA 94
1.19 ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 95
1.20 ART. 25-QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI 97
1.21 ART. 25-SEXIESDECIES – CONTRABBANDO 102

1. ELENCO REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI PER L'ENTE

Di seguito si fornisce l'elenco dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto e le relative sanzioni.

1.1 ARTT. 24 E 25 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l'Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).
Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche "IPS").
Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "*buon andamento*" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.
Per Ente Pubblico, ai fini dell'applicabilità del Codice dei contratti pubblici, si intende, anche, l'"*organismo di diritto pubblico*" che secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria presenta, tra gli altri, i seguenti elementi caratterizzanti:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 Cod. pen., il quale indica il "*pubblico ufficiale*" in "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", specificandosi che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".
L'art. 358 Cod. pen. riconosce la qualifica di "*incaricato di un pubblico servizio*" a tutti "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

In particolare, vengono individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
  - parlamentari e membri del Governo;
  - consiglieri regionali e provinciali;
  - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
  - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
  - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
  - i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
  - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);
  - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

Le figure del PU e dell'IPS sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di PU o di IPS, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.

Inoltre, l'art. 322-*bis* Cod. pen. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei PU e degli IPS nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali, nonché a tutti i soggetti richiamati dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, dell'art. 322-bis Cod. pen.

Gli articoli 24 e 25 del Decreto prevedono le fattispecie di reato di seguito elencate.

Truffa (art. 640 Cod. pen.)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 11549,00:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. pen.)

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter Cod. pen.)

"*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".

Peculato (art. 314 Cod. pen.)[1]

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.)[2]

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00."

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis Cod. pen.)

"*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*".

---

[1] Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

[2] Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Concussione (art. 317 Cod. pen.)

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni*".

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.)

"*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni*".

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.)

"*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*".

Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. pen.)

"*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi*".

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. pen.)

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.)

"*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.)

"*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*".

Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.)

"*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. pen.)

"*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. pen.)[3]

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad

[3] Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis Cod. pen.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. pen.)

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)

"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.) • Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-*ter* c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) • Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) • Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) • Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Peculato (art. 314 c.p.) • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.[4])	

[4] Art. 25 c.4 del D.Lgs. 231/2001.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, comma 1, c.p.) • Pene per il corruttore (321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-*bis* c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità • Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-*ter*, comma 2, c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) • Pene per il corruttore (321 c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.2. ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [5]

Documenti informatici (Art. 491-bis Cod. pen.)

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*".

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter Cod. pen.)

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

---

[5] Il decreto legge n. 105/2019, convertito con modificazioni in legge n. 133/2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ha introdotto all'art. 24-bis, comma terzo, del D.Lgs. 231/01, il reato di cui all'art. 1, comma undicesimo, del citato decreto-legge, rubricato "Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica". In prima istanza, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 105/2019, la specifica individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica era stata demandata dal Legislatore ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) (da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Successivamente, il c.d. Decreto "Milleproroghe" (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in Legge n. 8, 28 febbraio 2020) ha, tra le altre disposizioni, modificato la precitata Legge n. 133/2019, introducendovi un nuovo comma 2-bis all'art. 1; con tale modifica, il Legislatore ha statuito che l'elencazione dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sarà invece contenuta in un atto amministrativo - adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto DPCM. Detto atto amministrativo, per il quale sarà escluso il diritto di accesso, non sarà soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto individuato sarà data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. Inoltre, con il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131, è stato adottato il "Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133", pubblicato in GU Serie Generale n. 261 del 21.10.2020, che stabilisce i criteri secondo i quali le apposite Autorità dovranno provvedere ad identificare i soggetti da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità con cui questi dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla norma. Alla data del presente aggiornamento del Modello, la Società non è ancora stata formalmente individuata, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, quale operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma. Qualora la Società sarà formalmente individuata come operatore tenuto al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalla norma, sarà avviata una specifica attività di *risk assessment* funzionale all'aggiornamento del presente Modello 231.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater Cod. pen.)

"*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies Cod. pen.)

"*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329*".

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater Cod. pen.)

"*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies Cod. pen.)

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici (Art. 635-bis Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies Cod. pen.)

"*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies Cod. pen.)

"*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".*

Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

"*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni*".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-*bis* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.) • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) • Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o	Da 100 a 500 quote	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
telematici (art. 635-*quater* c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)		
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quate*r c.p.) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.)	Fino a 300 quote	• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.) • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.) • Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)	Fino a 400 quote	• Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

1.3 ART. 24-TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600[6], 601[7], 601-bis[8] e 602[9], nonché all'articolo 12, comma 3-bis[10], del testo unico delle disposizioni concernenti la

---

[6] Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.) "*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*"

[7] Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.) "*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*"

[8] Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* Cod. pen.) "*Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.*"

[9] Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.) "*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis[11], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater[12], 609-quinquies[13], 609-octies[14], quando il fatto è commesso in

---

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

[10] Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di e 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti."

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

"*Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*" (omissis)

[11] L'articolo 609-*bis* Cod. pen. rubricato "*Violenza sessuale*" recita: "*Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*"

[12] L'articolo 609-*quater* Cod. pen. rubricato "*Atti sessuali con minorenne*" tuttora recita: "*Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 2. Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 5. Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.*"

danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies[15]*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*[16]".

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis Cod. pen.)

"*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. [17]

---

[13] L'art. 609-*quinquies* Cod. pen. rubricato "*Corruzione di minorenne*" tuttora recita: "*Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. 3. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.*"

[14] L'art. 609-*octies* Cod. pen. rubricato "*Violenza sessuale di gruppo*" recita: "*La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. 2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter. 4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.*"

[15] L'articolo 609-*undecies* rubricato "*Adescamento di minorenni*", introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*"

[16] Comma aggiunto dall'articolo 4, co. 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

[17] L'art. 5, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, innalza le pene previste al quarto comma per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. In precedenza per colui che vi partecipava era prevista la pena della reclusione da 9 a 15 anni, mentre per colui che la promuoveva, dirigeva, organizzava era prevista la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

"*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter Cod. pen.)

"*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"[18].

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. pen.)

"*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta".

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

---

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall'11 giugno 2019.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

"*Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da 10.000 euro a 50.000 euro."*

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-*ter* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) • Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis*, c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) • Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.) • Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.

1.4 ART. 25-BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. pen.)

"*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".

Alterazione di monete (art. 454 Cod. pen.)

"*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00*".

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. pen.)

"*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà*".

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.)

"*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa euro 1032,00*".

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 Cod. pen.)

"*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. pen.)

"*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00*".

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cod. pen.)

"*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.)

"*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.*

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 Cod. pen.)

"*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.)

"*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.*

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne

profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*bis* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Alterazione di monete (art.454 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., secondo comma)	Fino a 200 quote (ridotta di un terzo nel caso di applicazione dell'art. 464 c.p., secondo comma, ossia nel caso in cui i valori di bollo contraffatti o alterati siano stati ricevuti in buona fede)	

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.)	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)	Fino a 300 quote	Nessuna

1.5 ART. 25-BIS 1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.)

"*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00*".

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis Cod. pen.)

"*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. pen.)

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.)

"*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00*".

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.)

"*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00*".

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.)

"*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00*".

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter Cod. pen.)

"*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando*

un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. pen.)

"*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*bis 1* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a 500 quote	Per un periodo di un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-*quater* c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.6 ART. 25-TER - REATI SOCIETARI[19]

False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.)

"*Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.)

"*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale".

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. civ.)

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

---

[19] L'art. 34 della L. n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di falso in prospetto, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 Cod. civ., che è stato inserito con una nuova formulazione nell'art. 173-*bis* del T.U.F. Poiché l'art. 25-*ter*, lett. c) e d) del Decreto, fanno ad oggi ancora espresso riferimento all'art. 2623 Cod. civ. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'avvenuta abrogazione della norma del Codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell'articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-*bis* T.U.F., dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. 231/2001 al nuovo reato di falso in prospetto. Tuttavia, in un'ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.)

"*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.)

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato".

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.)

"*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis Cod. civ.)

"*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi*".

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.)

"*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. civ.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.)[20] [21]

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno*

[20] Con riferimento a tale reato, parte della dottrina ritiene ravvisabile un possibile collegamento con il reato di cui all'art. 623 Cod. pen. "*Rilevazione di segreti scientifici o commerciali*", recentemente modificato dal D.Lgs. n. 63/2018.

[21] La L. 9.1.2019, n. 3 (in vigore dal 31.1.2019) ha abrogato il quinto comma del presente articolo mutando il regime della procedibilità. Pertanto, è oggi previsto che il reato sia procedibile d'ufficio.

a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse".

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis Cod. civ.)[22]

"*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 Cod. civ.)

"*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*".

Aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.)

"*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato , ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*".

---

[22] La L. 9.1.2019, n. 3 (in vigore dal 31.1.2019) ha abrogato il terzo comma del presente articolo mutando il regime della procedibilità. Pertanto, è oggi previsto che il reato sia procedibile d'ufficio.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. civ.)

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*ter* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
• Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da 400 a 600 quote (art. 2622, comma 1, c.c.) Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	In relazione al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione	Nessuna

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
	pecuniaria è aumentata di un terzo	
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)	Da 400 a 1.000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	Tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)	Da 200 a 400 quote	

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1.000 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo	Nessuna

1.7 ART. 25-QUATER - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis Cod. pen.)

"*Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Assistenza agli associati (art. 270-ter Cod. pen.)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Cod. pen.)

"*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni*".

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. pen.)

"*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.*

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 Cod. pen.)

"*Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni*".

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 Cod. pen.)

"*Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000*".

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Cod. pen.)

"*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. pen.)

"*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter Cod. pen.)

"E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici".

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Cod. pen.)

"*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Cod. pen.)

"*Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.*

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. pen.)

"Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo".

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. pen.)

"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati".

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. pen.)

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori".

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. pen.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole".

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)

"*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

(omissis)".

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo."

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quater* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	**Sanzioni pecuniarie**	**Sanzioni interdittive**
• Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con pena superiore a 10 anni	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 del Decreto.

1.8 ART. 25-QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis Cod. pen.)

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quater.1* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Da 300 a 700 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.

1.9 ART. 25-QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. pen.)

"*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.".

Prostituzione minorile (art. 600-bis Cod. pen.)

"*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".

Pornografia minorile (art. 600-ter Cod. pen.)

"*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto di cui al primo comma degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali".

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater Cod. pen.)

"*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00.*

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 Cod. pen.)

"*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. pen.)

"*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00*".

Tratta di persone (art. 601 Cod. pen.)

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. pen.)

"*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni*".

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. pen.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Adescamento di minori (art. 609-undecies Cod. pen.)

"*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazioni*".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.
• Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, primo comma, c.p.) • Pornografia minorile (art. 600-*ter*, primo e secondo comma, c.p.), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1 e 600-*quinquies*, c.p.	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Prostituzione minorile (art. 600-*bis,* secondo comma, c.p.); • Pornografia minorile (art. 600-*ter,* terzo e quarto comma, c.p.), • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1	Da 200 a 700 quote	Nessuna
• Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)	Da 200 a 700 quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

1.10 ART. 25-SEXIES - ABUSO DI MERCATO

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal

prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*sexies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Illecito penale	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna
• Manipolazione del mercato (art. 185, TUF)	Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.	Nessuna

1.11 ART. 25-SEPTIES - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Lesioni personali colpose (art. 590 Cod. pen.)

"*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	1000 quote (se tale delitto è commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo di cui alla legge n. 123/2007)	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	Per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma)	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

1.12 ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Ricettazione (art. 648 Cod. pen.)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.*

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (art. 648-bis Cod. pen.)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. pen.)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. pen.)

"*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*octies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Ricettazione (art. 648 c.p.) • Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) • Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto: • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto:

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
a cinque anni		• interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.13 ART. 25-NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)

"*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità".

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"*E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure

tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici*."

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge*".

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)

"*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 2.582,00 a e 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio*".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*novies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	**Sanzioni pecuniarie**	**Sanzioni interdittive**
Tutti i reati previsti dall'art.25-*novies*, Decreto	Fino a 500 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: ● l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ● la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ● il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ● il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.14 ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*decies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (articolo 377-*bis*, c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

1.15 REATI TRANSNAZIONALI[23]

Ai sensi della L. n. 146 del 2006, «*si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (i) sia commesso in più di uno Stato; (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato (iv) un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (v) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*».

Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

---

[23] Legge 16 marzo 2006, n. 146: "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*".

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Favoreggiamento personale (art. 378 Cod. pen.)

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

(omissis)

"*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza*

permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43) • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06		• la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)	Da 200 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis*, c.p.) • Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

1.16 ART. 25-UNDECIES - REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. pen.)

"*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. pen.)

"*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)

"*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. pen.)

"*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies Cod. pen.)[24]

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. pen.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui

---

[24] Si specifica che l'art. 25-*undecies* Decreto indica ancora come reato presupposto l'art. 260 T.U. Ambiente, pur specificando che il richiamo è da intendersi all'art. 452-*quaterdecies* Cod. pen., ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018.

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. pen.)

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro*".

Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.*

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai

processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

a) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

b) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

c) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità,

da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite

adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"*4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto*".

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee".

Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato*[25]*, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.*

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro

[25] La clausola di salvaguardia è stata introdotta dall'art. 1, comma 2, L. 22 maggio 2015, n. 68.

1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati".

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE[26] e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00".

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità

---

[26] Benché il testo dell'art. 260-*bis* T.U. Ambiente riporti ancora i riferimenti al "SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, si specifica che il predetto è stato abrogato, unitamente alle sanzioni connesse, con decorrenza 1° gennaio 2019 (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018.

competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".

(Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

g) In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni".

(Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi a un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".

(Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"*1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.*

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono

costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali".

(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"*1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo".

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

"*1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione,

l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*undecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Art. 452-*bis* c.p.	Da 250 a 600 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Art. 452-*quater* c.p.	Da 400 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Art. 452-*quinquies* c.p.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
• Art. 452-*sexies* c.p.	Da 250 a 600 quote	Nessuna
• Art. 452-*octies* c.p.	Da 300 a 1.000 quote	Nessuna
• Art. 452-*quaterdecies* c.p. comma 1	Da 300 a 500 quote	Per un periodo non superiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.
• Art. 452-*quaterdecies* c.p. comma 2	Da 400 a 800 quote	
• Art. 727-*bis* c.p.	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 733-*bis* c.p.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 137, commi 3, 5 (primo periodo) e 13 T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 137, commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		• il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 256, comma 1, lett. b), T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Art. 256, comma 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 256, comma 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-*bis*, comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-*bis*, comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-*bis*, comma 7, terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-*bis*, comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 260-*bis*, comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
• Art. 279, comma 5, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 1, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 1, comma 2, L. 150/1992	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 2, comma 1, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 2, comma 2, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 6, comma 4, L. 150/1992	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992	Diversificata in funzione della pena prevista dal codice penale per la falsità[27]	Nessuna

[27] L'articolo 25 *undecies* del Decreto prevede nello specifico le seguenti sanzioni per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Art. 3, comma 6, L. 549/1993	Da 150 a 250 quote	Nessuna
• Art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Fino a 250 quote	Nessuna
• Art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 150 a 250 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, Decreto.
• Art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007	Da 200 a 300 quote	Per un periodo non inferiore a sei mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Norma richiamata	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		• l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto.

1.17 ART. 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

"3*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Articolo 22, comma 12 e 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

"*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*duodecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Articolo 12, comma 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Da 100 a 200 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
• Articolo 22, comma 12-*bis* del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro	Nessuna

1.18 ART. 25-TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Cod. pen.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*terdecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.)	da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

1.19 ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	**Sanzioni pecuniarie**	**Sanzioni interdittive**
• Frode in competizioni sportive (art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	• Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
• Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)	a) per i delitti: fino a 500 quote; b) per le contravvenzioni: fino a 260 quote.	• Si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

1.20 ART. 25-QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (che determini un passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 Euro/che determini un passivo fittizio inferiore a 100.000 Euro) (Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

"1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Dichiarazione infedele (Art. 4 del D.lgs. 74/2000)[28]

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

---

[28] Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Omessa dichiarazione (Art. 5 del D.lgs. 74/2000)[29]

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per importi uguali o superiori ad Euro 100.000 per importi inferiori ad Euro 100.000) (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

---

[29] Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (Art. 10 quater del D.lgs. 74/2000)[30]

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00."

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. n. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Dichiarazione fraudolenta	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

[30] Tale reato presupposto rileva ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)		servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) • Indebita compensazione (art. 10 *quater*, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 300 quote. Se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
		quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.21 ART. 25-SEXIESDECIES – CONTRABBANDO

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando."

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'àncora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'àncora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

(omissis)"

Contrabbando nelle zone extra doganali (Art. 286 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n. 43/1973)

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR n. 43/1973)

"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR n. 43/1973)

"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR n. 43/1973)

"1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45."

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR n. 43/1973)

"1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

(omissis)"

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR n. 43/1973)

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(omissis)"

Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritto medesimi."

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR n. 43/1973)

"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00."

***

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o di soggetti sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
• Reati di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973) - per diritti di confine maggiori di 100.000 euro	Fino a 400 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
• Reati di contrabbando (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 291 bis, 291 ter, 291 quater DPR n. 43/1973) - per diritti di confine minori di 100.000 euro	Fino a 200 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.